SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 gennaio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso, n. ***1:***

Lauretana, società per azioni: Obbligazioni sorteggiate il 9 gennaio 2001.

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Ardenno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Ardenno (Sondrio) ed il sindaco nella persona del sig. Erminio Mossini;

Considerato che, in data 18 dicembre 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)* n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Ardenno (Sondrio) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ardenno (Sondrio) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Erminio Mossini.

Il citato amministratore, in data 18 dicembre 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ardenno (Sondrio).

Roma, 8 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A0756

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Zumpano, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Zumpano (Cosenza) ed il sindaco nella persona del sig. Pietro Caputi;

Considerato che, in data 21 novembre 2000, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Zumpano (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Eufemia Tarsia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Zumpano (Cosenza) è stato rinnovato a seguito alle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pietro Caputi.

Il citato amministratore, in data 21 novembre 2000, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4482/13.3/Gab, del 12 dicembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottopone alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Zumpano (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Eufemia Tarsia.

Roma, 8 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A0757

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Assemini, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Assemini (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sedici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Assemini (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Contu è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Assemini (Cagliari), rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 1° dicembre 2000, da sedici membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cagliari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 000151 1/13.5/U.A. del 1° dicembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Assemini (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Contu.

Roma, 8 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A0758

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Trentinara, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998 sono stati eletti il consiglio comunale di Trentinara (Salerno) ed il sindaco nella persona dell'ing. Antonietta De Bellis;

Considerato che, in data 22 novembre 2000, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trentinara (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Ester Fedullo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Trentinara (Salerno) è stato rinnovato a seguito alle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'ing. Antonietta De Bellis.

Il citato amministratore, in data 22 novembre 2000, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4354.13.4/Gab. del 15 novembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, penanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trentinara (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Ester Fedullo.

Roma, 8 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A0759

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Elini, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Elini (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da dieci membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Elini (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Assunta Murru è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Elini (Nuoro), rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 15 dicembre 2000, da sei membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Nuoro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 833/13.1 Gab. del 19 dicembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Elini (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Assunta Murru.

Roma, 10 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A0760

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Quarto, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Quarto (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sedici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Quarto (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marilisa Magno è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Quarto (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembrc 1998, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 14 dicembre 2000, da sedici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente. della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Napoli, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 10259/Gab.EE.LL. del 15 dicembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Quarto (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marilisa Magno.

Roma, 8 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A0761

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2001.

Revoca del decreto 27 giugno 2000. Scioglimento del consiglio comunale di Tricarico, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 27 giugno 2000, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, il consiglio comunale di Tricarico (Matera) è stato sciolto per decadenza del sindaco;

Visto che, ai sensi della normativa vigente, il consiglio rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi;

Considerato che, a causa delle sopravvenute dimissioni rassegnate contestualmente da nove consiglieri su sedici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art 1.

Il proprio decreto adottato in data 27 giugno 2000 è revocato.

Art. 2.

Il consiglio comunale di Tricarico (Matera) è sciolto.

Art. 3.

Il dott. Alberico Gentile è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica, datato 27 giugno 2000, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Tricarico (Matera) ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, a causa della decadenza del sindaco.

In base alla normativa al tempo vigente e confermata nella formulazione dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi.

In data 11 dicembre 2000 nove consiglieri, su sedici assegnati dalla legge all'ente, hanno rassegnato contestualmente le proprie dimissioni dalla carica, determinando l'impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi.

La situazione costituisce un grave pregiudizio per l'ente, i cui compiti di amministrazione attiva devono essere in grado di corrispondere con efficienza e speditezza alle esigenze di carattere sia ordinario che straordinario della comunità locale.

Atteso quanto sopra, si ritiene necessaria la revoca del precedente provvedimento di scioglimento, considerato che le dimissioni dei consiglieri ostano all'applicazione del disposto di cui al surrichiamato art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerato, altresì, che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima compatibile con il mantenimento in vita della rappresentanza elettiva, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, del consiglio comunale di Tricarico, del quale il prefetto di Matera ha disposto, nelle more, la sospensione, con provvedimento n. 2895/3117/3418/13.1/Gab. del 12 dicembre 2000, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente con i poteri di sindaco, giunta e consiglio.

Nel contempo, si ritiene ricorrano i presupposti per disporre la revoca del decreto del Presidente della Repubblica, datato 27 giugno 2000, in quanto non più rispondente all'assetto giuridico determinatosi nell'ente.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla fima della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede a disporre la revoca del decreto del Presidente della Repubblica datato 27 giugno 2000 e, contestualmente, lo scioglimento del consiglio comunale di Tricarico (Matera), con la nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alberico Gentile.

Roma, 8 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A0762

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2000.

Utilizzazione della somma assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 1998, per effettuare lavori di ripristino della rete stradale nel comune di Roccella Ionica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 novembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana, n. 59 del 12 marzo 1999, recante ripartizione per l'anno 1998 dei fondi dell'otto per mille dell'IRPEF devoluti alla diretta gestione statale;

Vista l'assegnazione al comune di Roccella Ionica - Reggio Calabria - di L. 1.355.460.000 per «Precaria situazione a seguito del nubifragio del gennaio 1996: interventi di ripristino e protezione»;

Vista la nota del comune di Roccella Ionica - n. 903 del 1° febbraio 2000, di richiesta di utilizzo di parte della somma concessa per lavori di completamento degli interventi di ripristino già autorizzati, in considerazione del fatto che le opere di protezione a mare saranno realizzate dalla regione Calabria;

Visto il parere favorevole espresso dal Dipartimento della protezione civile, con nota n. 24275 del 17 luglio 2000, sulla richiesta presentata dal comune di Roccella Ionica - Reggio Calabria - di utilizzo della somma per la finalità indicata;

Considerato che l'intervento proposto rappresenta un mero completamento dell'intervento originariamente autorizzato, in quanto consente il ripristino della rete stradale della via Marina, e che pertanto le somme rese disponibili dal finanziamento della regione Calabria, per gli interventi di protezione, verranno utilizzate per la stessa finalità propria dell'intervento di ripristino, già favorevolmente valutato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 1998;

Visti i pareri favorevoli delle competenti commissioni parlamentari sullo schema del decreto di modifica dell'intervento proposto dal comune di Roccella Ionica, acquisiti a norma dell'art. 7 del regolamento;

Ritenuto per quanto sopra evidenziato di doversi procedere ad autorizzare tale utilizzo;

Decreta:

È autorizzata l'utilizzazione dell'intera somma, assegnata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 novembre 1998, citato nelle premesse, di L. 1.355.460.000 per effettuare i lavori di ripristino della rete stradale della via Marina, come indicati dal comune di Roccella Ionica nell'istanza n. 903 del 1° febbraio 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso ai componenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2000

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2000
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 47

01A0812

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 gennaio 2001.

Integrazione e rettifica ai decreti del 7 febbraio 1997, del 24 novembre 1997, del 17 settembre 1998 e dell'8 settembre 1999, per la determinazione della media relativa agli oneri di parte corrente sostenuti da ciascun comune nel triennio 1993, 1994 e 1995, per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore la cui competenza a provvedere spetta alle province, ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
ED
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che definisce le competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica;

Visto l'art. 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che disciplina il trasferimento degli immobili dei comuni e dello Stato alle province al fine di consentire a queste ultime di poter adempiere alle competenze relative agli istituti ed alle scuole di istruzione secondaria superiore assegnate dall'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della citata legge;

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che demanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro della pubblica istruzione, la determinazione degli oneri di parte corrente comunque sostenuti in media nell'arco del triennio finanziario precedente, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, da ciascun comune per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle province, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della predetta legge, previa individuazione dei criteri e delle modalità di determinazione degli oneri stessi, da effettuare sentite l'A.N.C.I. e l'U.P.I.;

Visto l'art. 9, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, il quale prevede che in relazione agli oneri sostenuti dai comuni in materia di edilizia scolastica per il settore passato alla competenza delle province in forza della nuova normativa, così come determinati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della predetta legge, devono essere trasferite a favore delle province le corrispondenti risorse finanziarie sulla base di apposite convenzioni da stipularsi tra gli enti locali interessati;

Premesso che con circolare del Ministero dell'interno F.L. n. 27/96 del 27 novembre 1996 è stato chiesto ai comuni di trasmettere dichiarazioni relative alle spese di parte corrente sostenute, nel triennio 1993, 1994 e 1995, per il funzionamento degli edifici scolastici la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

Premesso che la suddetta circolare è stata predisposta previa intesa con l'A.N.C.I. e l'U.P.I. ed è diretta ad individuare i criteri e le modalità di determinazione degli oneri di parte corrente sostenuti da ciascun comune, nel triennio 1993, 1994 e 1995, per il funzionamento degli edifici scolastici la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

Rilevato che con decreti n. 0556/E3 del 7 febbraio 1997, n. 4374/E3 del 24 novembre 1997, n. 2339/E3 del 17 settembre 1998 e n. 1096/E3 dell'8 settembre 1999, si è provveduto ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, a determinare la media della spesa di parte corrente sostenuta da ciascun comune, nel triennio 1993, 1994 e 1995, per il funzionamento degli edifici scolastici la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della predetta legge;

Considerato che sono pervenute ulteriori dichiarazioni da parte di comuni in sostituzione di quelle precedentemente trasmesse sulla base delle quali sono stati emanati i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

1. A modifica dei decreti n. 0556/E3 del 7 febbraio 1997, n. 4374/E3 del 24 novembre 1997, n. 2339/E3 del 17 settembre 1998 e n. 1096/E3 dell'8 settembre 1999, per i comuni inseriti nell'allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto, gli oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 per il funzionamento degli edifici scolastici la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono determinati nella misura indicata a fianco degli stessi enti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2001

p. *Il Ministro dell'interno*
LAVAGNINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

Il Ministro della pubblica istruzione
DE MAURO

ALLEGATO *A*

ELENCO DEI COMUNI CON L'INDICAZIONE DELLE MEDIE DELLE SPESE CORRENTI SOSTENUTE NEGLI ANNI 1993, 1994 E 1995 PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SEDE DI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PASSATI ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1996, N. 23.

LEGENDA:

N = Comuni non inseriti nell'allegato *A* dei decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della pubblica istruzione, n. 0556/E3 del 7 febbraio 1997, n. 4374/E3 del 24 novembre 1997, n. 2339/E3 del 17 settembre 1998 e n. 1096/E3 dell'8 settembre 1999 a seguito di dichiarazione negativa e che successivamente hanno attestato di aver sostenuto oneri di parte corrente nel triennio 1993/1995.

R = Comuni la cui media delle spese di parte corrente indicata nell'allegato *A* dei citati decreti è stata rettificata o modificata a seguito di ulteriori dichiarazioni.

Comuni in provincia di Milano

Melzo	Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.	L. 79.467.386	R
	Totale provinciale. . .	L. 79.467.386	

Comuni in provincia di Imperia

San Remo	Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.	L. 204.479.393	R
	Totale provinciale. . .	L. 204.479.393	

Comuni in provincia di Verona

Peschiera del Garda	Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.	L. 23.196.224	N
	Totale provinciale. . .	L. 23.196.224	

Comuni in provincia di Ancona

Jesi	Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.	L. 436.628.106	R
	Totale provinciale. . .	L. 436.628.106	

01A0814

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 ottobre 2000.

Determinazione delle procedure per l'erogazione ai Centri di assistenza fiscale dei compensi previsti dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi all'attività svolta nell'anno 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Visto, in particolare, l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale, per le attività di cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso decreto, ai centri di assistenza fiscale spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di L. 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che prevede la corresponsione del compenso in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta;

Visti i decreti del Ministero delle finanze 17 gennaio 2000 e 14 marzo 2000 con i quali sono stati rispettivamente approvati il modello di dichiarazione 730/2000 e le relative specifiche tecniche;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *L)*, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che stabilisce che i centri di assistenza fiscale devono trasmettere le dichiarazioni dei redditi in via telematica all'amministrazione finanziaria;

Tenuto conto che è necessario determinare le modalità di corresponsione dei compensi previsti dalle citate disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1.

1. I compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti, nella misura di L. 25.000 per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 e di L. 50.000 per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 in forma congiunta elaborata e trasmessa, sono corrisposti secondo le disposizioni del successivo articolo.

2. I compensi, maggiorati della relativa imposta sul valore aggiunto, sono corrisposti a presentazione di

documentata fattura e comunque non anteriormente alla ricezione, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei file trasmessi per via telematica contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi degli utenti assistiti.

Art. 2.

1. I Centri di assistenza fiscale presentano, successivamente alla scadenza del termine stabilito per l'invio telematico, al Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, direzione centrale per gli affari amministrativi la fattura indicata al comma 2 dell'art. 1.

2. La predetta direzione centrale, a seguito della elaborazione dei file contenenti le dichiarazioni dei redditi modello 730/2000 degli assistiti e le scelte effettuate dagli stessi, predispone un'attestazione, per ogni singolo centro, relativa al numero delle dichiarazioni per le quali è riconosciuto il compenso di cui all'art. 1, comma 1.

3. Sulla base delle attestazioni di cui al comma 2, la direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, emette i relativi ordinativi diretti di pagamento a carico dei fondi iscritti nell'unità previsionale di base 4.1.2.4 «Centri di assistenza fiscale» - cap. 3570 - di pertinenza del centro di responsabilità entrate dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 2000 e sulle corrispondenti unità previsionali di base per gli esercizi successivi, da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente bancario le cui coordinate dovranno essere comunicate dai centri di assistenza fiscale alla predetta direzione centrale per gli affari amministrativi.

4. Ove, a seguito dell'effettuazione dell'incrocio dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730/2000, ricevuti dall'amministrazione finanziaria per via telematica da parte dei centri di assistenza fiscale, con quelli risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta che hanno effettuato le conseguenti operazioni di conguaglio e con quelli relativi ai versamenti forniti dai soggetti incaricati della riscossione delle imposte, dovessero risultare dichiarazioni elaborate dai centri per le quali non spetta il compenso di cui all'art. 1, il centro di assistenza fiscale che ha percepito il relativo compenso è tenuto, dietro richiesta dell'amministrazione finanziaria, a versare al capitolo 2319 dell'entrata del bilancio statale l'importo riscosso e non dovuto, maggiorato degli interessi dovuti.

Art. 3.

1. Se al termine del periodo previsto per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2000, non tutti i file trasmessi dal centro di assistenza fiscale risultano conformi alle specifiche tecniche previste dal decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 2000, il compenso di cui all'art. 1 è corrisposto limitatamente alle dichiarazioni contenute nei file ricevuti dall'amministrazione finanziaria. Allorché detti file non conformi saranno ricevuti dall'amministrazione finanziaria verrà corrisposto il compenso spettante per le dichiarazioni in essi contenute.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2000

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 270

01A0883

DECRETO 28 dicembre 2000.

Approvazione della convenzione tipo tra Ministero delle finanze e tabaccai titolari del punto di raccolta del gioco del lotto per la riscossione del pagamento del canone di abbonamento alla televisione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 17 novembre 2000, con il quale è stato previsto che il pagamento del canone di abbonamento alla televisione, della relativa tassa di concessione governativa, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché degli eventuali interessi, diritti e sanzioni, può essere effettuato, fra l'altro, oltre che presso le agenzie postali, anche presso i tabaccai titolari del punto di raccolta del gioco del lotto;

Considerato che sulla base dell'art. 3, comma 1, del menzionato decreto, occorre provvedere alla predisposizione di uno schema tipo di convenzione cui aderiscono i tabaccai titolari del punto di raccolta del gioco del lotto;

Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso con nota protocollo n. 9091 del 21 dicembre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla terza sezione nell'adunanza del 25 gennaio 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della definizione delle modalità di svolgimento del servizio di riscossione del pagamento del canone di abbonamento alla televisione, della relativa tassa di concessione governativa, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché degli eventuali interessi, diritti e sanzioni, effettuato dai tabaccai titolari del punto di raccolta del gioco del lotto, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 17 novembre 2000, è approvata la convenzione tipo riportata in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2000

Il Ministro: DEL TURCO

ALLEGATO

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO TRA IL MINISTERO DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE - E IL TABACCAIO TITOLARE DEL PUNTO DI RACCOLTA DEL GIOCO DEL LOTTO

IL MINISTERO DELLE FINANZE (di seguito indicato come "Amministrazione finanziaria "), con sede in ROMA, Viale Europa n. 242- codice fiscale 80207790587-, legalmente rappresentato da...
nella sua qualità di.............................

e

nome e cognome.................................. (di seguito denominato " tabaccaio"), codice fiscale ....
nato/a a.. il..................................., residente in (comune, provincia, indirizzo),
titolare della licenza di rivendita di generi di monopolio n° ...... rilasciata in data.....dal Ministero delle Finanze , Monopoli di Stato

premesso

che, ai sensi dell'articolo 1, unico comma, del D.P.R. 17 novembre 2000, n. 387 , il pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo, della relativa tassa di concessione governativa, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché gli eventuali interessi, diritti e sanzioni, può essere effettuato anche presso i tabaccai titolari di punti di raccolta del gioco del lotto;
che il citato D.P.R. all'articolo 3, demanda ad un decreto del Ministro delle finanze l'approvazione della convenzione tipo cui aderiscono i tabaccai per lo svolgimento delle attività di riscossione;
che la convenzione tipo di cui sopra disciplina le modalità di collegamento telematico con il ruolo abbonati e di riversamento nel c/c postale intestato a URAR -TV e determina il compenso

spettante, per ciascuna operazione, ai tabaccai delle attività di riscossione dell'abbonamento alle radiodiffusioni , nonché le garanzie che i medesimi devono prestare per lo svolgimento di tali attività;

che il decreto ministeriale del 28 dicembre 2000 ha approvato la convenzione tipo di cui al citato articolo 3 del D.P.R. 17 novembre 2000, n 387;

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione determina le modalità di svolgimento del rapporto tra l'Amministrazione finanziaria e i tabaccai, finalizzato alla riscossione del canone di abbonamento televisivo dovuto dagli utenti privati, nonché la fissazione della misura del compenso spettante per il servizio svolto e le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa.

2. Le obbligazioni delle Parti, aventi natura privatistica, sono regolate dalla presente convenzione e, per quanto in essa non previsto, dalle norme del codice civile.

Articolo 2

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata triennale, con termine finale al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di inizio del rapporto.

2. Il tabaccaio ha facoltà di recesso dalla presente convenzione previa comunicazione all'Amministrazione finanziaria, anche per il tramite di associazioni di categoria, con il preavviso di tre mesi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 3

Modalità di adesione

1. Il tabaccaio, per aderire alla convenzione, ha presentato, anche per il tramite di associazioni di categoria, apposita istanza di adesione all'Amministrazione finanziaria.

Nella domanda sono stati riportati:

a) il numero di licenza di rivendita, rilasciata dal Ministero delle Finanze;

b) l'indirizzo in cui è sita la rivendita (comune, via e numero civico);

c) il codice fiscale del titolare;

d) il nome e il cognome del titolare;

e) il comune e la data di nascita del titolare;

f) la residenza del titolare (comune, via e numero civico);

g) l'impegno a dotarsi di mezzi tecnici idonei ad assicurare il collegamento e le caratteristiche di sicurezza definiti secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Il tabaccaio, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, è tenuto a prestare per il primo anno di applicazione, una cauzione a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa per l'importo di lire trenta milioni a favore dell'Amministrazione finanziaria. Tuttavia, tenuto conto del ritardo nell'avviamento del nuovo sistema di riscossione, la cifra di cui sopra sarà rapportata ai mesi di effettivo periodo di riscossione. A partire dall'esercizio successivo, la predetta cauzione sarà commisurata all'ammontare medio annuo delle riscossioni conseguite dal tabaccaio nell'anno precedente, arrotondate per difetto al milione di lire, fermo restando tuttavia il limite minimo pari all'importo garantito per il primo esercizio

3. La fideiussione può essere prestata, in forma solidale e collettiva, da più tabaccai incaricati, attraverso enti, o cooperative fra rivenditori legalmente costituiti. In tal caso l'importo della fideiussione è fissato per il primo esercizio in una cifra minima annua, rapportata all'effettivo periodo di riscossione, di lire seicento milioni. Detta somma è il risultato del prodotto fra l'importo unitario della singola cauzione ed un numero minimo di aderenti per ciascuna associazione (che è stato fissato in numero di quattrocento), ridotto poi ad un ventesimo, in analogia a quanto previsto dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n.303. Tale importo deve essere inteso come limite minimo, suscettibile di adeguamento in relazione all'aumentare delle adesioni. A decorrere dal secondo anno, la cauzione è commisurata all'ammontare medio annuo del totale delle riscossioni conseguite complessivamente nell'anno precedente dai tabaccai, ridotto ad un ventesimo, fermo restando tuttavia il limite minimo pari all'importo garantito per il primo esercizio.

4. Le condizioni di garanzia tra gli enti garanti e l'Amministrazione finanziaria sono regolate dall'allegato atto di fideiussione, conforme allo schema annesso alla convenzione tipo indicata in premessa.

Articolo 4

Collegamento

1. Il collegamento con l'archivio costituito dagli abbonamenti TV, di cui all'articolo 1 della convenzione fra il Ministero delle Finanze e la RAI, approvata con decreto ministeriale 23 dicembre 1988, e l'invio dei dati dei versamenti ricevuti vengono effettuati mediante utilizzo di una

rete telematica e per il tramite di un sistema informatico indicato dalle associazioni di categoria.

2. Il sistema informatico deve:

- assicurare il collegamento in tempo reale con l' archivio abbonati di cui al comma 1;
- garantire la sicurezza e la integrità dei dati trasmessi;
- essere operativo su tutto il territorio nazionale.

3. Le modalità di collegamento e le caratteristiche di sicurezza del collegamento stesso sono stabilite sulla base delle indicazioni delle associazioni di categoria, previo assenso della stessa Amministrazione finanziaria.

4. Il tabaccaio ed il gestore del sistema informatico indicato dalle associazioni di categoria definiscono, con apposito accordo, i reciproci rapporti economici.

Articolo 5

Modalità per la riscossione

1. Il tabaccaio assicura il servizio durante l'orario di apertura dell'esercizio, compatibilmente con la possibilità di collegamento con l'archivio abbonati di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Il tabaccaio attiva il collegamento attraverso gli strumenti informatici in suo possesso, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3.

3. L'utente che effettua il versamento per l'abbonamento consegna al tabaccaio il modello di pagamento ricevuto dall'URAR-TV.

4. Il tabaccaio si collega al sistema, che, in risposta, visualizza l'ammontare da pagare. A seguito del pagamento, la conferma dell' operazione permette la stampa della ricevuta di pagamento.

5. E' fatto obbligo al tabaccaio di rilasciare all'utente la ricevuta di pagamento del canone automaticamente stampata dal sistema. La ricevuta di pagamento dovrà riportare l'indicazione relativa all'identificativo univoco rilasciato dal sistema di gestione dell'archivio di cui all'articolo 4, comma 1, al numero della ricevuta stessa, alla data e all'ora del pagamento, al numero dell'abbonamento, al periodo di validità del pagamento e all'importo versato, nonché ai dati identificativi del tabaccaio. La ricevuta deve inoltre riportare l'importo del compenso corrisposto al tabaccaio da chi effettua il versamento, come stabilito dall'articolo 7 della presente convenzione.

6. E' fatto divieto al tabaccaio di rilasciare ricevute diverse da quelle automaticamente prodotte dal sistema. E' altresì fatto divieto di alterare i dati contenuti nella suddetta ricevuta.

Articolo 6

Trattamento dei dati personali del versante

1. Il tabaccaio e il gestore del sistema informatico sono designati quali responsabili del trattamento dei dati personali del versante.

2. Il tabaccaio e il gestore del sistema informatico possono utilizzare tutti i dati trattati nella gestione del servizio informatico per la sola finalità della trasmissione telematica e per il tempo a ciò necessario.

3. Il tabaccaio e il gestore del sistema informatico sono tenuti ad adottare idonee misure in grado di garantire la riservatezza dei dati comunicati dal versante, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318.

4. L'Amministrazione finanziaria verifica periodicamente, anche con controlli a campione, il rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Articolo 7

Modalità di riversamento

1. Il tabaccaio provvede al riversamento delle somme riscosse su apposito c/c postale intestato a URAR-TV, secondo la procedura descritta nei commi successivi.

2. A fine giornata, il tabaccaio riceve dal sistema informatico un riepilogo analitico dei pagamenti riscossi nella giornata.

3. Settimanalmente il tabaccaio riceve dal sistema informatico l'estratto conto relativo all'ammontare delle somme riscosse nella settimana precedente. Detto ammontare deve essere versato entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'estratto conto.

4. Sulle somme non riversate dai tabaccai alla prescritta scadenza, ma riversate entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza stessa, si applica una penale, pari al cinque per cento, da versarsi contestualmente alle somme stesse; trascorso il predetto termine di cinque giorni l' Amministrazione finanziaria procede all'escussione della garanzia, sia per i mancati riversamenti, sia per la penale, ed alla contestuale risoluzione del rapporto prevista dall'articolo 8, comma 2.

Articolo 8

Corrispettivo per il servizio

1. Il corrispettivo per il servizio di riscossione comprensivo dei costi connessi, a carico dell'utente, è determinato in £ 3.000, o l'equivalente in Euro.

Articolo 9

Poteri di controllo e di risoluzione del rapporto

1. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di disporre ispezioni nei confronti del tabaccaio incaricato, al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

2. Dell'intervento ispettivo viene redatta verbalizzazione in contraddittorio. L'Amministrazione finanziaria, rilevati inadempimenti agli obblighi stabiliti nella presente convenzione, può risolvere il rapporto, mediante l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 10

Eventi eccezionali

1. Al verificarsi di eventi dichiarati eccezionali ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione scadenti durante il periodo di mancata attività, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di cinque giorni, a decorrere dal giorno in cui il tabaccaio abbia ripreso la normale attività.

2. Qualora il sistema informatico non abbia potuto funzionare a causa degli eventi eccezionali di cui al comma 1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti scadenti durante il periodo di mancato funzionamento sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il predetto sistema informatico abbia ripreso a funzionare. In tali casi, la situazione di mancato funzionamento è certificata dal gestore del sistema informatico, con dichiarazione la cui sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Articolo 11

Trasferimento della rivendita a nuovo titolare

1. Il rapporto oggetto della presente convenzione si intende trasferito al nuovo titolare della rivendita in caso di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernenti, rispettivamente, l'assegnazione della rivendita al coadiutore e la cessione della rivendita. Prima di iniziare l'attività di riscossione e di riversamento, il nuovo titolare della rivendita è tenuto ad eseguire nei confronti dell'Amministrazione finanziaria tutti gli adempimenti richiamati nell'art. 3 della presente convenzione.

Articolo 12

Sospensione e revoca della licenza o della concessione

1. Nel caso in cui la licenza della rivendita sia sospesa o revocata per ritardato od omesso versamento dei proventi relativi, per effetto di disposizioni riguardanti l'attività delle stesse, si intende sospeso o risolto anche il rapporto oggetto della presente convenzione.

Articolo 13

Controversie

1. Le controversie relative all'applicazione della presente convenzione possono, ai sensi dell'articolo 808 e seguenti c.p.c., essere decise da un collegio arbitrale.

2. Il predetto collegio arbitrale è composto da tre membri nominati uno dall'Amministrazione finanziaria, uno dal tabaccaio ed il terzo in accordo tra le parti.

3. Nel caso uno dei membri di cui al comma 2 non sia nominato dalla parte o in accordo tra le parti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 810 c.p.c..

4. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà di declinare la competenza degli arbitri.

IL MINISTERO DELLE FINANZE

____

IL TABACCAIO

____

Luogo e data della stipulazione

SCHEMA FIDEJUSSIONE IN FORMA SOLIDALE E COLLETTIVA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE FINANZE PRESTATA DAL TABACCAIO TITOLARE DEL PUNTO DI RACCOLTA DEL GIOCO DEL LOTTO PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI ABBONAMENTO RADIOTELEVISIVO

PREMESSO

- che il Ministero delle finanze, (di seguito denominato *"Beneficiario"*) affida la raccolta della riscossione del canone di abbonamento radiotelevisivo al tabaccaio titolare del punto di raccolta del gioco del lotto (di seguito denominato "tabaccaio") con il quale ha stipulato la convenzione tipo approvata con il decreto ministeriale del 28 dicembre 2000 (di seguito denominata *"convenzione"*);
- che i tabaccai sono tenuti a costituire una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
- che l'importo della fidejussione prestata dal singolo tabaccaio è fissato per il primo anno in Lit. 30.000.000 (trenta milioni);
- che, essendo la fidejussione prestata in forma solidale e collettiva, l'importo massimo complessivo iniziale per il primo anno è fissato in Lit. 3.000.000.000 (tre miliardi);
- che a decorrere dal secondo anno, la cauzione dovrà essere adeguata all'ammontare annuo delle riscossioni del canone di abbonamento radiotelevisivo nell'esercizio precedente, arrotondato per eccesso al milione di lire;
- che (in seguito denominato *"Contraente"*) intende costituire la cauzione dovuta collettivamente e solidalmente dai propri associati a mezzo fidejussione.

TUTTO CIO' PREMESSO

La compagnia di assicurazione/Istituto di credito (di seguito denominata/o *"Fidejussore"*)
si costituisce fidejussore nell'interesse dei tabaccai ed a favore del Beneficiario, fino alla concorrenza dell'importo massimo prescritto per ciascun tabaccaio, quale cauzione dovuta a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
La presente garanzia, nei limiti sopradistinti, si riferisce a tutti i tabaccai per i quali il Contraente abbia inviato al Beneficiario apposita attestazione. La presente garanzia è valida sino a liberazione da parte del Beneficiario.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Soggetti per i quali è prestata la cauzione - La cauzione è prestata per tutti i tabaccai per i quali il Contraente abbia inviato apposita attestazione sia ai Beneficiari che al Fidejussore. Ad ogni scadenza annuale il Contraente, previ gli eventuali adeguamenti richiesti dai Beneficiari, emette nuove attestazioni che identificano i tabaccai e gli importi garantiti.
Art. 2 - Pagamento del risarcimento - Per ogni inadempienza per cui intenda avvalersi della fidejussione, il Beneficiario dovrà entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla data in cui si è appresa notizia dell'avvenuta inadempienza, darne intimazione con lettera raccomandata A.R. al tabaccaio, nonché al Contraente della garanzia ed al Fidejussore.
Tale intimazione dovrà contenere l'invito all'adempimento dell'obbligo, fissando un termine per l'adempimento stesso.
Decorso inutilmente il termine assegnato, il Beneficiario ne darà comunicazione alle stesse parti con le modalità di cui al primo periodo. Entro il termine massimo di 15 gg. dalla ricezione di tale lettera il Fidejussore provvederà, a semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione, tranne quella del mancato rispetto delle modalità e del termine di invio della suddetta intimazione, al versamento della somma dovuta nei limiti dell'importo garantito, con rinuncia alla preventiva escussione del tabaccaio e del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile. In caso di inadempienza contrattuale, ove non si riscontri alcun danno economico per il Beneficiario, la garanzia è limitata ad un decimo dell'importo assicurato.
Art. 3 - Premi, spese, imposte ed oneri vari - Il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non può essere opposto al Beneficiario, nei confronti del quale non può essere ripetuto alcunché per imposte, spese ed altri eventuali oneri dipendenti dalla presente garanzia.
Art. 4 - Forma delle comunicazioni - Foro competente - Tutte le comunicazioni o notifiche relative alla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata. In caso di controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo ove ha sede il Beneficiario che effettua l'intimazione di cui all'articolo 2.

SCHEMA FIDEJUSSIONE ASSICURATIVA O BANCARIA PRESTATA SINGOLARMENTE DAL TABACCAIO TITOLARE DEL PUNTO DI RACCOLTA DEL GIOCO DEL LOTTO PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI ABBONAMENTO RADIOTELEVISIVO

PREMESSO

- che il Ministero delle finanze (di seguito denominato"*Beneficiario*") affida la raccolta della riscossione del canone di abbonamento radiotelevisivo al tabaccaio titolare del punto di raccolta del gioco del lotto (di seguito denominato "*Contraente*") con il quale ha stipulato la convenzione tipo approvata con il decreto ministeriale del 28 dicembre 2000 (di seguito denominata "*convenzione*");
- che il Contraente è tenuto a costituire una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
- che l'importo della fidejussione è fissato per il primo anno in Lit. 30.000.000 (trenta milioni);
- che a decorrere dal secondo anno, la cauzione deve essere adeguata all'ammontare annuo delle riscossioni del canone di abbonamento radiotelevisivo dell'esercizio precedente, arrotondato per eccesso al milione di lire.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Fidejussore. La compagnia di assicurazione / Istituto di credito (in seguito denominato "*Fidejussore*") costituisce fidejussione nell'interesse del Contraente ed a favore del Beneficiario, fino alla concorrenza dell'importo prescritto, quale cauzione dovuta a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
Art. 2 - Pagamento del risarcimento. Per ogni inadempienza per cui intenda avvalersi della garanzia, il Beneficiario dovrà entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla data in cui si è appresa notizia dell'avvenuta inadempienza, darne intimazione con lettera raccomandata A.R. al Contraente della garanzia ed al Fidejussore.
Tale intimazione dovrà contenere l'invito all'adempimento dell'obbligo, fissando un termine per l'adempimento stesso. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Beneficiario ne darà comunicazione alle stesse parti con le modalità di cui al primo periodo. Entro il termine massimo di 15 gg. dalla ricezione di tale lettera il fidejussore provvederà, a semplice richiesta e con rinuncia ad ogni eccezione, tranne quella del mancato rispetto delle modalità e del termine di invio della suddetta intimazione, al versamento della somma dovuta nei limiti dell'importo garantito, con rinuncia alla preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.
Art. 3 - Premi, spese, imposte ed oneri vari. Il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non può essere opposto al Beneficiario, nei confronti del quale non può essere ripetuto alcunché per imposte, spese ed altri eventuali oneri dipendenti dalla presente garanzia.
Art. 4 - Durata. La presente garanzia ha la durata di un anno.
Art. 5 - Liberazione. Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei premi, deve consegnare al Fidejussore l'originale di garanzia restituito dal Beneficiario con annotazione di svincolo, oppure una dichiarazione dei Beneficiario che liberi il Fidejussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.
Art. 6 – Forma delle comunicazioni - Foro competente. Tutte le comunicazioni o notifiche relative alla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata. In caso di controversia è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo ove ha sede il Beneficiario che effettua l'intimazione di cui all'articolo 2.

01A0813

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 gennaio 2001.

Devoluzione, a titolo gratuito, al comune di Modigliana del complesso aziendale «Montebello», in Modigliana.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, che ha disposto la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in capo al commissario liquidatore dell'E.N.C.C. delle procedure liquidatorie dell'ente medesimo e delle società controllate;

Visto l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale ha disposto che il commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata e che il saldo della gestione è attribuito al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale enti disciolti, che provvede agli adempimenti residuali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liquidazioni, poi denominato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato 4 maggio 2000 con il quale la predetta liquidazione unificata è stata avocata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed affidata all'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto l'art. 2, comma 1, ultima parte, della precitata legge n. 337/1995 che dispone che il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta;

Visto il parere espresso dall'ufficio legislativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 48668 del 3 novembre 2000 col quale si conferma la necessità di addivenire alla devoluzione delle aziende agro-forestali al fine di evitare sia una loro gestione a tempo indeterminato non compatibile con gli scopi propri dell'attività liquidatoria, sia i connessi problemi di personale e di produttività;

Vista la richiesta di devoluzione gratuita, ai sensi della legge n. 337/1995, avanzata dal comune di Modigliana, con deliberazione del consiglio comunale n. 138 del 20 dicembre 2000 relativa al complesso aziendale «Montebello», sito nel comune di Modigliana (Forlì), i cui elementi identificativi catastali sono contenuti nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto, già di proprietà della società Agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carta S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (S.A.F. S.p.a. in I.c.a.), società facente parte della liquidazione unificata E.N.C.C e società controllate;

.Considerato inoltre che nell'azienda Montebello insistono impianti sperimentali di rilevante valore scientifico su complessivi ha 2.00 ovvero impianti che contengono materiale genetico meritevole di essere conservato;

Vista la sentenza n. 872/1999 del 7 giugno 1999 con la quale il tribunale di Roma ha approvato la proposta di concordato *ex* art. 214 della legge fallimentare - regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - presentata dalla S.A.F. S.p.a. in I.c.a. con assunzione da parte dell'E.N.C.C. e conseguente trasferimento al predetto E.N.C.C. di tutte le attività e passività comunque facenti capo alla predetta S.A.F. S.p.a. in I.c.a.;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240 convertito in legge 3 agosto 1995 n. 337 il complesso aziendale «Montebello» sito nel comune di Modigliana (Forlì) (già di proprietà della S.A.F. S.p.a. in I.c.a. rientrante nella liquidazione unificata dell'E.N.C.C. e società controllate), come in premessa indicato, è devoluto a titolo gratuito al comune di Modigliana.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 337/1995 gli atti compiuti per la liquidazione dell'E.N.C.C. e delle società controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro tributo.

3. Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e concernenti la devoluzione del complesso aziendale «Montebello» provvederà, direttamente e con oneri a proprio carico il comune di Modigliana.

4. L'amministrazione che subentrerà nella gestione delle attività di ricerca e sperimentazione finora svolte dall'E.N.C.C. o dalle società controllate, previa valutazione della opportunità di portare a conclusione i cicli sperimentali iniziati e della conservazione del patrimonio genetico esistente, avrà il diritto di accedere nell'azienda e di effettuare gli interventi necessari. Le spese relative al mantenimento degli impianti ed agli interventi da eseguire saranno a carico dell'amministrazione che effettua l'attività di ricerca, salvo diverso accordo con il comune di Modigliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2001

L'Ispettore generale capo: D'ANTUONO

ALLEGATO *A*

TABELLA TERRENI INTESTATI ALLA AZIENDA MONTEBELLO
Proprieta SAF

Partita	**Comune Censuario**	**Foglio**	**Particella**	**Ha**
1475	Modigliana	88	105	76 90
"	"	"	106	29 10
"	"	91	1	3 27 40
"	"	"	2	1 00 50
"	"	"	3	6 27 40
"	"	"	4	65 30
"	"	"	5	6 10
"	"	"	6	35 10
"	"	"	7	2 30
"	"	"	8	9 10
"	"	"	9	33 30
"	"	"	10	25 10
"	"	"	11	1 34 70
"	"	"	12	96
"	"	"	13	14 40
"	"	"	14	21 30
"	"	"	15	85 20
"	"	"	16	1 85 30
"	"	"	17	11 50
"	"	"	18	16 30
"	"	"	19	50 60
"	"	"	20	21 50
"	"	"	21	11 80 40
"	"	"	22	2 58 90
"	"	"	23	2 50
"	"	"	24	1 12 20
"	"	"	25	74 10
"	"	"	26	13 10
"	"	"	27	96 40
"	"	"	28	3 95 40
"	"	"	29	36 00
Totale				**40 48 36**

Partita	**Comune Censuario**	**Foglio**	**Particella**	**Ha**
1475	Modigliana	91	30	74 10
"	"	"	31	7 50
"	"	"	32	77 40
"	"	"	33	1 78 10
"	"	"	34	2 49 60
"	"	"	35	99 40
"	"	"	36	13 40
"	"	"	37	1 70 60
"	"	"	38	20 20
"	"	"	40	1 87 20
"	"	"	41	6 90
"	"	"	42	4 00
"	"	"	43	1 28 10
"	"	"	44	3 72 80
"	"	"	45	21 00
"	"	"	46	9 97 40
"	"	"	47	67 00
"	"	"	48	6 82 70
"	"	"	49	52 80
"	"	"	50	3 83 40
"	"	"	51	6 90
"	"	"	52	19 20
"	"	"	53	8 70
"	"	"	54	28 40
"	"	"	55	6 44 60
"	"	"	56	3 21 90
"	"	"	60	1 77 50
"	"	"	61	27 80
"	"	"	62	4 70
"	"	"	63	25 00
"	"	"	64	17 40
"	"	"	65	9 30
"	"	"	66	3 70
"	"	"	67	3 20
"	"	"	68	53 20
"	"	"	73	2 05 60
"	"	"	74	12 80
"	"	"	75	3 97 80
"	"	"	76	56 50
"	"	"	77	9 00
Totale				**58 26 80**

Partita	**Comune Censuario**	**Foglio**	**Particella**	**Ha**
1475	Modigliana	94	7	86 10
"	"	"	8	53 60
"	"	"	9	6 32 90
"	"	"	10	61 80
"	"	"	11	11 70
"	"	"	12	4 20
"	"	"	13	3 14 60
"	"	"	14	8 20
"	"	"	15	9 96 70
"	"	"	16	2 01 30
"	"	"	17	10 80
"	"	"	18	34 20
"	"	"	19	1 24 20
"	"	"	21	32 20
"	"	"	22	39 90
"	"	"	23	13 40
"	"	"	24	4 90
"	"	"	25	50 90
"	"	"	26	4 00
"	"	"	27	9 13 30
"	"	"	28	1 35 20
"	"	"	29	1 40 30
"	"	"	30	2 18 10
"	"	"	31	34 60
"	"	"	32	76 30
"	"	"	33	91 00
"	"	"	34	3 20
"	"	"	35	13 40
"	"	"	36	14 20
"	"	"	37	7 60
"	"	"	38	2 43 20
"	"	"	39	12 80
"	"	"	40	1 76 40
"	"	"	41	46 60
"	"	"	42	17 40
"	"	"	43	78 30
"	"	"	44	16 20
"	"	"	45	3 40
Totale				**49 27 10**

Partita	Comune Censuario	Foglio	Particella	Ha
1475	Modigliana	94	46	68 50
“	“	“	47	2 23 40
“	“	“	48	1 93 50
“	“	“	49	1 87 50
“	“	“	50	7 40
“	“	“	51	5 39 80
“	“	«	52	4 20
“	“	“	53	22 00
“	“	“	54	30 00
“	“	“	55	3 60
“	“	“	56	2 00
“	“	“	57	10 70
“	“	“	58	5 13 60
“	“	“	59	1 12 60
“	“	“	60	60 60
“	“	“	61	4 20
“	“	“	62	89 00
“	“	“	63	51 10
“	“	“	64	1 07 80
“	“	“	65	2 45 80
“	“	“	66	29 80
“	“	“	67	1 30
“	“	“	68	3 10 20
“	“	“	69	3 40
“	“	“	70	9 60
“	“	“	71	5 50
“	“	“	72	1 10
“	“	“	73	5 00 30
“	“	“	74	1 40
“	“	”	75	1 70 50
“	“	“	76	1 20
“	“	“	77	14 30
“	“	“	78	1 41 40
“	“	“	79	89 70
“	“	“	80	1 59 60
“	“	“	81	5 51 20
“	“	“	82	1 60 10
“	“	“	87	5 24 30
Totale				**51 52 20**

Partita	Comune Censuario	Foglio	Particella	Ha
1475	Modigliana	94	88	3 58 60
"	"	"	89	14 10
"	"	"	90	2 02 20
"	"	"	91	14 20
"	"	"	92	83 50
"	"	"	98	2 21 60
"	"	"	99	20 60
"	"	"	100	1 22 40
"	"	"	101	8 20
"	"	"	102	70 90
"	"	"	103	10 70
"	"	"	104	13 40
"	"	"	105	1 41 90
"	"	"	106	1 93 80
"	"	"	108	2 75 10
"	"	"	109	3 73 40
"	"	"	110	2 54 20
"	"	"	111	2 40
"	"	"	112	4 60
"	"	"	113	12 00
"	"	"	115	5 50
"	"	"	116	3 09 40
"	"	"	117	67 20
"	"	"	118	44 00
"	"	"	119	1 64 00
"	"	95	1	3 62 00
"	"	"	2	4 67 80
"	"	"	3	6 59 90
"	"	"	4	11 90
"	"	"	5	8 65 50
"	"	"	6	7 08 40
"	"	"	7	4 80
"	"	"	8	47 80
"	"	"	10	20 20
"	"	"	16	78 30
"	"	"	17	8 80
"	"	"	25	99 60
"	"	"	26	3 4150
Totale				**66 64 40**

Partita	Comune Censuario	Foglio	Particella	Ha
1475	Modigliana	95	27	4 38 00
"	"	"	28	12 40
"	"	"	60	1 06 00
686	Tredozio	19	5	4 16 20
"	"	"	6	2 85 10
"	"	"	7	1 90
"	"	"	8	49 30
"	"	"	9	7 60
"	"	"	11	52 40
"	"	"	12	18 40
"	"	"	17	81 50
864	Rocca San Casciano	8	1	1 28 30
"	"	"	2	46 00
"	"	"	3	14 81 20
"	"	"	4	6 10
"	"	"	5	13 90
"	"	"	6	2 40 60
"	"	"	7	4 63 00
"	"	"	8	1 31 80
"	"	"	9	1 36 70
"	"	"	10	3 70
"	"	"	11	12 80
"	"	"	12	2 30
"	"	"	13	4 90 50
"	"	"	14	3 15 40
"	"	13	1	3 44 10
Totale				**52 85 20**

Totale complessivo **319 04 06**

001A0856

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 gennaio 2001.

Determinazione per l'anno 2001, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto art. 48, comma 8-*bis,* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Considerato che l'art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale Autorità concertante;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 2000, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2000 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2000;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 2001 alla determinazione delle retribuzioni convenzionali in questione;

Decreta:

Art. 1.

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2001 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2001, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 48, comma 8-*bis,* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono stabilite nelle misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Fasce di retribuzione

Per i quadri, i dirigenti ed i giornalisti, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3.

Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4.

Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI - 2001

SETTORE	QUALIFICHE				
Industria	Impiegati direttivi con responsabilità polisettoriali	Impiegati con funzioni direttive semplici	Impiegati di concetto e assimilati	Impiegati d'ordine ed operai specializzati	Operai
	5303000	4607000	3729000	3239000	2754000
Autotrasporto e spedizione merci	Impiegati direttivi con responsabilità polisettoriali	Impiegati con funzioni direttive semplici	Impiegati di concetto e assimilati	Impiegati d'ordine ed operai specializzati	Operai
	5303000	4607000	3729000	3239000	2754000
Credito	Terza area professionale				Seconda area professionale
	IV livello	III livello	II livello	I livello	
	5111000	4868000	4705000	4545000	3895000
Assicurazioni	Capi ufficio	Vice capi ufficio	Impiegati di concetto	Impiegati d'ordine	Ausiliari
	4495000	4089000	3807000	3495000	3199000
Commercio	Impiegati con funzioni direttive (I livello)	Impiegati di concetto (II e III livello)	Personale d'ordine (IV livello)	Altro personale (V livello)	Altro personale (VI livello)
	3512000	3297000	2930000	2830000	2112000
		3089000			
Trasporto aereo	Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali	Impiegati con mansioni specifico contenuto profess.con limitata discrezionalità (funz. III categoria)	Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello)	Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale)	Impiegati e operai (VI,VII, VIII e IX livello contrattuale)
	4894000	4473000	4194000	3494000	3357000

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI - 2001

SETTORE	QUALIFICHE						
Agricoltura	Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria) 2395000	Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria) 2206000	Impiegati con specifiche funzioni (III categoria) 2042000	Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria) 1945000	Operai specializzati super 2220000	Operai specializzati 2128000	
Industria cinematografica	Figure professionali di massimo livello (VII livello) 6069000	Figure professionali intermedie (VI livello A e B) 5111000	Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello) 4561000	Maestranze qualificate (III e IV livello) 4335000	Aiuti attività tecniche e professionali (II livello) 3561000	Operai generici 3281000	Generici cinematografici 3125000
Spettacolo	Impiegati direttivi 3457000	Impiegati con funzioni direttive 3105000	Impiegati di concetto 2824000	Impiegati d'ordine 2554000	Operai specializzati 2753000	Operai 2416000	
	Professori d'orchestra 3281000	Artisti del coro 2479000	Tersicorei 2941000	Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale 2446000			
Artigianato	Impiegati e operai specializzati 3263000	Impiegati d'ordine e operai qualificati 2794000	Operai 2577000				

QUADRI - VALORI 2001

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	I	Fino a	5680000	5680000
	II	Da a	5680001 6491000	6491000
	III	Da	6491001 in poi	7438000
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a	5680000	5680000
	II	Da a	5680001 6491000	6491000
	III	Da	6491001 in poi	7438000
Credito	I	Fino a	5275000	5275000
	II	Da	5275001 in pci	5680000
Agricoltura	Unica			2541000
Assicu- razioni	I	Fino a	4705000	4705000
	II	Da a	4705001 5191000	5191000
	III	Da	5191001 in poi	5680000
Commercio	I	Fino a	3416000	3416000
	II	Da a	3416001 4317000	4317000
	III	Da	4317001 in poi	5182000
Trasporto aereo	I	Fino a	5870000	5870000
	II	Da a	5870001 6709000	6709000
	III	Da	6709001 in poi	7687000

DIRIGENTI - VALORI 2001

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	I	Fino a 8446000	8446000
	II	Da 8446001 a 11078000	11078000
	III	Da 11078001 a 14400000	14400000
	IV	Da 14400001 a 17998000	17998000
	V	Da 17998001 in poi	21462000
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a 8446000	8446000
	II	Da 8446001 a 11078000	11078000
	III	Da 11078001 a 14400000	14400000
	IV	Da 14400001 a 17998000	17998000
	V	Da 17998001 in poi	21462000
Credito	I	Fino a 8308000	8308000
	II	Da 8308001 a 11130000	11130000
	III	Da 11130001 a 13291000	13291000
	IV	Da 13291001 a 15286000	15286000
	V	Da 15286001 in poi	17944000
Agricoltura	Unica		4404000
Assicura zioni	I	Fino a 8308000	8308000
	II	Da 8308001 a 11130000	11130000
	III	Da 11130001 a 13291000	13291000
	IV	Da 13291001 a 15286000	15286000
	V	Da 15286001 in poi	17944000

DIRIGENTI - VALORI 2001 (continua)

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Commercio	I	Fino a	7897000	7897000
	II	Da a	7897001 10206000	10206000
	III	Da a	10206001 12475000	12475000
	IV	Da	12475001 in poi	14744000
Trasporto aereo	I	Fino a	8732000	8732000
	II	Da a	8732001 11452000	11452000
	III	Da a	11452001 14887000	14887000
	IV	Da a	14887001 18608000	18608000
	V	Da	18608001 in poi	22186000

GIORNALISTI - VALORI 2001

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Giornalismo	I	Fino a	4593000	4593000
	II	Da a	4593001 7487000	7487000
	III	Da a	7487001 8849000	8849000
	IV	Da a	8849001 10380000	10380000
	V	Da	10380001 in poi	12174000

01A0895

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 22 dicembre 2000.

Modificazioni al decreto 5 ottobre 2000 concernente i requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, nonché il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;

Considerata la necessità di procedere all'indicazione dei requisiti e dei limiti delle abilitazioni nonché le modalità di rilascio delle certificazioni della gente di mare di cui alla citata convenzione STCW/78, come emendata nel 1995;

Visto l'art. 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge 27 febbraio 1998, n. 30, che prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisca i requisiti ed i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplini la necessaria attività di certificazione;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1999, n. 121-T con il quale all'art. 4 sono state delegate al Sottosegretario di Stato sen. Mario Occhipinti le funzioni nelle materie di competenza del Dipartimento della navigazione marittima ed interna;

Visto il decreto 5 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000;

Considerato che occorre adeguare l'allegato 2 del decreto 5 ottobre 2000 alle esigenze dei marittimi italiani, al fine di poter effettuare la riconversione dei certificati STCW/78 entro la data del 1° febbraio 2002 in certificazioni STCW/95;

Considerato che per errori materiali occorre modificare parzialmente il contenuto degli articoli 10, 13, 14, 15 e 16 del summenzionato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Comune di guardia di coperta

1. L'art. 10, comma 2, lettera *d)*, ultimo periodo, del decreto 5 ottobre 2000, è modificato come segue:

«Il periodo di navigazione deve essere integrato dalla frequenza, con esito favorevole, dei corsi antincendio di base e sopravvivenza e salvataggio presso istituti, enti o società riconosciuti idonei da questo Ministero;».

Art. 2.

Capitano di macchina di seconda classe

1. L' art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto 5 ottobre 2000, è modificato come segue:

«avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e mansioni del primo ufficiale di macchina e del direttore di macchina su navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione compresa tra 750 e 3000 chilowatt, di cui alla sezione A-III/3 del codice STCW, a livello direttivo, comprensivo di un periodo di navigazione di almeno dodici mesi di navigazione in qualità di ufficiale di macchina su navi dotate di apparato di propulsione di potenza pari o superiore a 750 chilowatt.».

Art. 3.

Direttore di macchina

1. L'art. 14, comma 2, lettera *b)*, del decreto 5 ottobre 2000, è modificato come segue:

«avere effettuato almeno trentasei mesi di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno dodici in qualità di primo ufficiale di macchina.».

Art. 4.

Direttore di macchina di seconda classe

1. L'art. 15, comma 2, lettera *c)*, del decreto 5 ottobre 2000, è abrogato.

Art. 5.

Comune di guardia di macchina

1. L'art. 16, comma 2, lettera *d)*, ultimo periodo, del decreto 5 ottobre 2000, è modificato come segue:

«Il periodo di navigazione deve essere integrato dalla frequenza, con esito favorevole, dei corsi antincendio di base e sopravvivenza e salvataggio presso istituti, enti o società riconosciuti idonei da questo Ministero;».

Art. 6.

Allegato 2

1. L'allegato 2 al decreto 5 ottobre 2000 è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

p. *Il Ministro:* OCCHIPINTI

ALLEGATO

CRITERI E REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI IMO STCW/78-95

TITOLI PROFESSIONALI DI COPERTA	Requisiti per il rilascio di:			
Capitano superiore di lungo corso	COMANDANTE: automaticamente	CAPITANO: automaticamente	UFF. NAVIGAZIONE: automaticamente	COMANDANTE DI QUARTA CLASSE automaticamente
Capitano di lungo corso	COMANDANTE: 6 mesi di navigazione come 1° ufficiale coperta e corsi	CAPITANO: 6 mesi di navigazione come ufficiale cop. e corsi	UFF. NAVIGAZIONE: solo corsi	COMANDANTE DI QUARTA CLASSE solo corsi
Aspirante capitano di lungo corso	COMANDANTE DI SECONDA CLASSE: 6 mesi di navigazione come 1° ufficiale cop. e corsi	CAPITANO DI SECONDA CLASSE 6 mesi di navigazione come ufficiale di coperta e corsi	UFF. NAVIGAZIONE: solo corsi	COMANDANTE DI QUARTA CLASSE solo corsi
Padrone marittimo di 1^ classe al traffico	COMANDANTE DI SECONDA CLASSE: 6 mesi di navigazione come 1° ufficiale di cop. e corsi	CAPITANO DI SECONDA CLASSE 6 mesi di navigazione come ufficiale di coperta e corsi	UFF. NAVIGAZIONE: solo corsi	COMANDANTE DI QUARTA CLASSE solo corsi

TITOLI PROFESSIONALI DI COPERTA	Requisiti per il rilascio di:			
Padrone marittimo di 2^ classe al traffico	COMANDANTE DI SECONDA CLASSE: 18 mesi di navigazione come 1° ufficiale di cop. e corsi	CAPITANO DI SECONDA CLASSE 18 mesi di navigazione come ufficiale di coperta e corsi	UFF. NAVIGAZIONE: solo corsi	COMANDANTE DI QUARTA CLASSE solo corsi
Marinaio autorizzato al traffico	COMANDANTE DI SECONDA CLASSE 12 mesi di navigazione come 1° ufficiale di cop. e corsi	CAPITANO DI SECONDA CLASSE 12 mesi di navigazione come ufficiale di coperta e corsi	UFF. NAVIGAZIONE: solo corsi	COMANDANTE DI QUARTA CLASSE solo corsi

TITOLI PROFESSIONALI DI MACCHINA	Requisiti per il rilascio di:		
Capitano superiore di macchina	DIRETTORE DI MACCHINA: automaticamente	CAPITANO DI MACCHINA: automaticamente	UFF. DI MACCHINA: automaticamente
Capitano di macchina	DIRETTORE DI MACCHINA: 6 mesi di navigazione come 1° uff. di macchina e corsi	CAPITANO DI MACCHINA: 6 mesi di navigazione come ufficiale macchina e corsi	UFF. DI MACCHINA: solo corsi
Aspirante capitano di macchina	DIRETTORE DI MACCHINA DI SECONDA CLASSE : 6 mesi di navigazione come 1° ufficiale di macchina e corsi	CAPITANO DI MACCHINA DI SECONDA CLASSE: 6 mesi di navigazione come ufficiale macchina e corsi	UFF. DI MACCHINA: solo corsi
Meccanico navale di prima classe specializzato	DIRETTORE DI MACCHINA DI SECONDA CLASSE : 6 mesi di navigazione come 1° ufficiale di macchina e corsi	CAPITANO DI MACCHINA DI SECONDA CLASSE: 6 mesi di navigazione come ufficiale macchina e corsi	UFF. DI MACCHINA: solo corsi

TITOLI PROFESSIONALI DI MACCHINA	Requisiti per il rilascio di:		
Meccanico navale di prima classe	DIRETTORE DI MACCHINA DI SECONDA CLASSE : * 12 mesi di navigazione come 1° ufficiale di macchina e corsi	CAPITANO DI MACCHINA DI SECONDA CLASSE: 12 mesi di navigazione come ufficiale macchina e corsi	UFF. DI MACCHINA: solo corsi
Meccanico navale di seconda classe	DIRETTORE DI MACCHINA DI SECONDA CLASSE : 18 mesi di navigazione come 1° ufficiale di macchina e corsi	CAPITANO DI MACCHINA DI SECONDA CLASSE: 18 mesi di navigazione come ufficiale macchina e corsi	UFF. DI MACCHINA: solo corsi

Certificati previsti dal D.M. 569/95	Requisiti per il rilascio di:		
	Comune di guardia di coperta	Comune di guardia di macchina	
Marittimo facente parte di una guardia di coperta	6 mesi di navigazione in compiti connessi con la tenuta della guardia di navigazione	--------------------	

Certificati previsti dal D.M. 569/95	Requisiti per il rilascio di:		
	Comune di guardia di coperta	Comune di guardia di macchina	
Marittimo facente parte di una guardia di coperta	6 mesi di navigazione in compiti connessi con la tenuta della guardia di navigazione	--------------------	

Marittimo facente parte di una guardia di macchina	----------------	6 mesi di navigazione in compiti connessi con la tenuta della guardia di macchina	

N.B.: **1)** I corsi da frequentare, indicati nella sopra riportata tabella, sono antincendio di base e avanzato, sopravvivenza e salvataggio, radar e A.R.P.A. (questi ultimi due sono obbligatori solo per il conseguimento dei certificati di abilitazione per i servizi di coperta).

2) Gli ufficiali di coperta e i marittimi che per almeno trenta mesi siano stati imbarcati in qualità di nostromo su navi passeggeri sono esentati dall'obbligo della frequenza del corso di sopravvivenza e salvataggio.

01A0822

DECRETO 16 gennaio 2001.

Periodicità delle verifiche e revisioni dei contenitori-cisterna (comprese le casse mobili cisterna), destinati a contenere gas compressi liquefatti o disciolti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada;

Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso codice;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);

Visto l'art. 30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale, in attuazione alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), è stato deciso di applicare al trasporto nazionale per ferrovie delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) e abrogare il regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva n. 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea del 21 novembre 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada e successivi adeguamenti e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relativo all'attuazione della direttiva n. 96/49/CE del Consiglio dell'Unione europea del 23 luglio 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 235 del 17 settembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia e della direttiva n. 96/87/CE della Commissione dell'Unione europea del 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 335 del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 96/49/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia e successivi adeguamenti e modificazioni;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930, e successive serie di norme integrative, concernente i grandi recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacità superiore a 1.000 litri montati su veicoli stradali, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 22 luglio 1930 e successive serie di norme integrative;

Riconosciuta l'opportunità di ravvicinare le prescrizioni relative ai periodi di revisione dei recipienti per il trasporto dei gas compressi, liquefatti o disciolti, contenute nel decreto ministeriale 22 luglio 1930 a quelle previste dalle norme ADR e RID;

Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi favorevolmente nella seduta del 23 settembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

Le cisterne dei contenitori-cisterna (nonché delle casse mobili cisterna), come definiti al marginale 10 014 dell'ADR e al marginale 7 (2) del RID, utilizzati per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, devono essere sottoposti a revisioni periodiche secondo le modalità fissate, in funzione della natura del gas, dalla tabella allegata al presente decreto, di cui la stessa forma parte integrante.

Art. 2.

Alle bombole, ai tubi, ai fusti a pressione e alle incastellature di bombole, che sono elementi di contenitore-cisterna, si applicano le revisioni periodiche previste per gli elementi singoli.

Art. 3.

I nuovi intervalli di revisione previsti dal presente decreto si applicano a partire dalla data della prima revisione periodica e comunque non oltre il 31 dicembre 2000; a tal fine le scadenze riportate sui modelli MC 452 perdono di validità.

Art. 4.

Le cisterne dei contenitori-cisterna devono essere sottoposte a revisioni periodiche ad intervalli di tempo non superiori a quelli indicati nella tabella allegata.

Art. 5.

Le cisterne dei contenitori-cisterna devono inoltre essere sottoposti ad una prova di tenuta e di buon funzionamento di tutti gli equipaggiamenti ad intervalli di tempo non superiori a 2,5 anni, salvo quanto indicato alla nota (4) della tabella allegata.

Art. 6.

È abrogato il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 16 ottobre 1998.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* ANGELINI

ALLEGATO

TABELLA DEI GAS APPARTENENTI ALLA CLASSE 2 (ADR 1.1.1999) AMMESSI AL TRASPORTO E PERIODICITA' DELLE VERIFICHE E DELLE PROVE DI REVISIONE DELLE CISTERNE DEI CONTENITORI-CISTERNA *(COMPRESE LE CASSE MOBILI CISTERNA)* (1)

Ordin.	N. di identificazione e denominazione della materia	ADR / RID (anni)
	GAS COMPRESSI	
1° A	1002 Aria compressa	5
1° A	1006 Argo compresso	5
1° A	1046 Elio compresso	5
1° A	1056 Cripto compresso	5
1° A	1065 Neon compresso	5
1° A	1066 Azoto compresso	5
1° A	1979 Gas rari in miscela compressa	5
1° A	1980 Gas rari e ossigeno in miscela compressa	5
1° A	1981 Gas rari e azoto in miscela compressa	5
1° A	1982 Tetrafluorometano compresso (Gas refrigerante R 14 compresso)	5
1° A	2036 Xeno compresso	5
1° A	2193 Esafluoroetano compresso (Gas refrigerante R 116 compresso)	5
1° A	1956 Gas compresso, n.a.s.	5
		5
1° O	1014 Ossigeno e biossido di carbonio in miscela compressa	5
1° O	1072 Ossigeno compresso	5
1° O	2451 Trifluoruro di azoto compresso	5
1° O	3156 Gas compresso comburente, n.a.s.	5
1° F	1049 Idrogeno compresso	5
1° F	1957 Deuterio compresso	5
1° F	1962 Etilene compresso	5
1° F	1971 Metano compresso	5
1° F	1971 Gas naturale compresso	5
1° F	2034 Idrogeno e metano in miscela compressa	5
1° F	2203 Silano compresso	5
1° F	1954 Idrocarburi gassosi in miscela compressa, n.a.s.	5
1° F	1964 Gas compresso infiammabile, n.a.s.	5
1° T	1612 Tetrafosfato di esaetile e gas compresso in miscela	5
1° T	1955 Gas compresso tossico, n.a.s.	5
1° TF	1016 Monossido di carbonio compresso *[Ossido di carbonio] [a]*	5
1° TF	1023 Gas di carbone compresso	5
1° TF	1071 Gas di petrolio compresso	5
1° TF	1911 Diborano compresso	n.a.(*)
1° TF	2600 Monossido di carbonio e idrogeno in miscela compressa (Gas di sintesi, Gas d'acqua e Gas di Fischer-Tropsch)	5
1° TF	1953 Gas compresso tossico, infiammabile, n.a.s.	5
1° TC	1008 Trifluoruro di boro compresso	2,5
1° TC	1859 Tetrafluoruro di silicio compresso	5
1° TC	2198 Pentafluoruro di fosforo compresso	n.a.(*)
1° TC	2417 Fluoruro di carbonile compresso	5
1° TC	3304 Gas compresso tossico, corrosivo, n.a.s.	5
1° TO	3303 Gas compresso tossico, comburente, n.a.s.	5
1° TFC	3305 Gas compresso tossico, infiammabile, corrosivo, n.a.s.	5

Ordin.	N. di identificazione e denominazione della materia	ADR / RID (anni)
	GAS COMPRESSI (segue)	
1° TOC	1045 Fluoro compresso	n.a.(*)
1° TOC	1660 Ossido nitrico compresso (Monossido di azoto compresso)	n.a.(*)
1° TOC	2190 Difluoruro di ossigeno compresso	n.a.(*)
1° TOC	3306 Gas compresso tossico, comburente, corrosivo, n.a.s.	5
	GAS LIQUEFATTI	
2° A	1009 Bromotrifluorometano (Gas refrigerante R 13B1)	5
2° A	1013 Biossido di carbonio *[Anidride carbonica] [a]*	5
2° A	1015 Biossido di carbonio e protossido di azoto in miscela	5
2° A	1018 Clorodifluorometano (Gas refrigerante R 22)	5
2° A	1020 Cloropentafluoroetano (Gas refrigerante R 115)	5
2° A	1021 1-Cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano (Gas refrigerante R 124)	5
2° A	1022 Clorotrifluorometano (Gas refrigerante R 13)	5
2° A	1028 Diclorodifluorometano (Gas refrigerante R 12)	5
2° A	1029 Diclorofluorometano (Gas refrigerante R 21)	5
2° A	1058 Gas liquefatti non infiammabili addizionati d'azoto, di biossido di carbonio o d'aria	5
2° A	1080 Esafluoruro di zolfo	5
2° A	1858 Esafluoropropene (Gas refrigerante R 1216) *[Perfluoropropene] [a]*	5
2° A	1952 Ossido di etilene e biossido di carbonio in miscela	5
2° A	1958 1,2-Dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano (Gas refrigerante R 114)	5
2° A	1973 Clorodifluorometano e cloropentafluoroetano in miscela (Gas refrigerante R 502)	5
2° A	1974 Bromoclorodifluorometano (Gas refrigerante R 12B1)	5
2° A	1976 Ottafluorociclobutano (Gas refrigerante RC 318)	5
2° A	1983 1-Cloro-2,2,2-trifluoroetano (Gas refrigerante R 133a)	5
2° A	1984 Trifluorometano (Gas refrigerante R 23)	5
2° A	2422 2-Ottafluorobutene (Gas refrigerante R 1318)	5
2° A	2424 Ottafluoropropano (Gas refrigerante R 218)	5
2° A	2599 Clorotrifluorometano e trifluorometano in miscela azeotropica (Gas refrigerante R 503)	5
2° A	2602 Diclorodifluorometano e 1,1-difluoroetano in miscela azeotropica (Gas refrigerante R 500)	5
2° A	3070 Ossido di etilene e diclorodifluorometano in miscela	5
2° A	3159 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (Gas refrigerante R 134a)	5
2° A	3220 Pentafluoroetano (Gas refrigerante R 125)	5
2° A	3296 Eptafluoropropano (Gas refrigerante R 227)	5
2° A	3297 Ossido di etilene e clorotetrafluoroetano in miscela	5
2° A	3298 Ossido di etilene e pentafluoroetano in miscela	5
2° A	3299 Ossido di etilene e tetrafluoroetano in miscela	5
2° A	3337 Gas Refrigerante R 404A	5
2° A	3338 Gas Refrigerante R 407A	5
2° A	3339 Gas Refrigerante R 407B	5
2° A	3340 Gas Refrigerante R 407C	5
2° A	1078 Gas refrigerante, n.a.s. (Gas frigorifero, n.a.s.)	5
	Miscela F1 *[b]*	5
	Miscela F2 *[b]*	5
	Miscela F3 *[b]*	5
	Miscela al 50% di pentafluoroetano e il 50% di 1,1,1-trifluoroetano	5
	Miscela al 50% di monoclorodifluorometano con il 47% di 1-cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano e il 3% di n-butano	5
	Miscela al 50,1% di monoclorodifluorometano con il 41,9% di pentafluoroetano, il 6% di 1,1,1-trifluoroetano e il 2% propano	5
	Miscela al 58% di 1,1,1,2-tetrafluoroetano con il 39,2% di 1-cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano e il 2,1% di n-butano	5
	Miscela al 50% di difluorometano e il 50% di pentafluoroetano (Gas refrigerante R 410A)	5

Ordin.	N. di identificazione e denominazione della materia	ADR / RID (anni)
	GAS LIQUEFATTI (segue)	
2° A	1968 Gas insetticida, n.a.s.	5
2° A	3163 Gas liquefatto, n.a.s.	5
	Miscela al 40-50% di monoclorodifluorometano e al 60-50% di 1-cloro-1,1-difluoroetano	5
2° O	1070 Protossido di azoto (Emiossido di azoto)	5
2° O	3157 Gas liquefatto comburente, n.a.s.	5
2° F	1010 1,2-Butadiene stabilizzato	5
2° F	1010 1,3-Butadiene stabilizzato	5
2° F	1010 Miscele di 1,3-butadiene ed idrocarburi stabilizzate	5
2° F	1011 Butano	5
2° F	1012 Butileni in miscela	5
2° F	1012 1-Butilene	5
2° F	1012 trans-2-Butilene	5
2° F	1012 cis-2-Butilene	5
2° F	1027 Ciclopropano	5
2° F	1030 1,1-Difluoroetano (Gas refrigerante R 152a)	5
2° F	1032 Dimetilammina anidra	5
2° F	1033 Etere metilico	5
2° F	1035 Etano	5
2° F	1036 Etilammina	5
2° F	1037 Cloruro di etile	5
2° F	1039 Etere metiletilico	5
2° F	1041 Ossido di etilene e biossido di carbonio in miscela	5
2° F	1055 Isobutilene	5
2° F	1060 Metilacetilene e propadiene in miscela stabilizzata *[c]*	5
	Miscela P1 *[c]*	5
	Miscela P2 *[c]*	5
2° F	1061 Metilammina anidra	5
2° F	1063 Cloruro di metile (Gas refrigerante R 40)	5
2° F	1077 Propilene	5
2° F	1081 Tetrafluoretilene stabilizzato	5 (2)
2° F	1083 Trimetilammina anidra	5
2° F	1085 Bromuro di vinile stabilizzato	5
2° F	1086 Cloruro di vinile stabilizzato	5
2° F	1087 Etere metilvinilico stabilizzato	5
2° F	1860 Floruro di vinile stabilizzato	5
2° F	1912 Cloruro di metile e cloruro di metilene in miscela	5
2° F	1959 1,1-Difluoroetilene (Gas refrigerante R 1132a) *[Fluoruro di vinilidene] [a]*	5
2° F	1969 Isobutano	5
2° F	1978 Propano	5
2° F	2035 1,1,1-Trifluoroetano (Gas refrigerante R 143a)	5
2° F	2044 2,2-Dimetilpropano	5
2° F	2200 Propadiene stabilizzato	5
2° F	2419 Bromotrifluoroetilene	5
2° F	2452 Etilacetilene stabilizzato	5
2° F	2453 Fluoruro di etile (Gas refrigerante R 161)	5
2° F	2454 Fluoruro di metile (Gas refrigerante R 41)	5
2° F	2517 1-Cloro-1,1-difluoroetano (Gas refrigerante R 142b)	5
2° F	2601 Ciclobutano	5
2° F	3153 Etere perfluoro(metilvinilico)	5
2° F	3154 Etere perfluoro(etilvinilico)	5
2° F	3252 Difluorometano (Gas refrigerante R 32)	5

Ordin.	N. di identificazione e denominazione della materia	ADR / RID (anni)
	GAS LIQUEFATTI (segue)	
2° F	1965 Idrocarburi gassosi in miscela liquefatti, n.a.s. *(5)*	5
	Miscela A (ammessa anche la denominazione commerciale Butano)	5
	Miscela A01 (ammessa anche la denominazione commerciale Butano)	5
	Miscela A02 (ammessa anche la denominazione commerciale Butano)	5
	Miscela A0 (ammessa anche la denominazione commerciale Butano)	5
	Miscela B1	5
	Miscela B2	5
	Miscela A1	5
	Miscela B	5
	Miscela C (ammessa anche la denominazione commerciale Propano)	5
	Butano (denominazione commerciale delle Miscele A, A01, A02 ed A0)	5
	Propano (denominazione commerciale della Miscela C)	5
2° F	3354 Gas insetticida infiammabile, n.a.s.	5
2° F	3161 Gas liquefatto infiammabile, n.a.s.	5
2° T	1062 Bromuro di metile	5
2° T	1581 Bromuro di metile e cloropicrina in miscela	5
2° T	1582 Cloruro di metile e cloropicrina in miscela	5
2° T	2191 Fluoruro di solforile	5
2° T	1967 Gas insetticida tossico, n.a.s.	5
2° T	3162 Gas liquefatto tossico, n.a.s.	5
	Fluoruro di bromodifluoroacetile	5
2° TF	1026 Cianogeno	5
2° TF	1040 Ossido di etilene puro	5
	Ossido di etilene con azoto	5
2° TF	1053 Solfuro di idrogeno	2,5
2° TF	1064 Mercaptano metilico	5
2° TF	1082 Trifluorocloroetilene stabilizzato	5
2° TF	2188 Arsina	n.a.(*)
2° TF	2192 Germano	n.a.(*)
2° TF	2199 Fosfina	n.a.(*)
2° TF	2202 Seleniuro di idrogeno anidro	n.a.(*)
2° TF	2204 Solfuro di carbonile	5
2° TF	2676 Stibina	n.a.(*)
2° TF	3300 Ossido di etilene e biossido di carbonio in miscela	5
2° TF	3355 Gas insetticida tossico, infiammabile, n.a.s.	5
2° TF	3160 Gas liquefatto tossico, infiammabile, n.a.s.	5
	Esafluorobutadiene *[Perfluorobutadiene] [a]*	5
2° TC	1005 Ammoniaca anidra	5
2° TC	1017 Cloro	2,5
2° TC	1048 Bromuro di idrogeno anidro	2,5
2° TC	1050 Cloruro di idrogeno anidro	2,5
2° TC	1069 Cloruro di nitrosile	n.a.(*)
2° TC	1076 Fosgene	2,5 (3)
2° TC	1079 Biossido di zolfo	2,5
2° TC	1589 Cloruro di cianogeno stabilizzato	n.a.(*)
2° TC	1741 Tricloruro di boro	n.a.(*)
2° TC	2194 Esafluoruro di selenio	n.a.(*)
2° TC	2195 Esafluoruro di tellurio	n.a.(*)
2° TC	2196 Esafluoruro di tungsteno	n.a.(*)
2° TC	2197 Ioduro di idrogeno anidro	5
2° TC	2418 Tetrafluoruro di zolfo	n.a.(*)

Ordin.	N. di identificazione e denominazione della materia	ADR / RID (anni)
	***GAS LIQUEFATTI* (segue)**	
2° TC	2420 Esafluoroacetone	5
2° TC	3057 Cloruro di trifluoroacetile	5
2° TC	3308 Gas liquefatto tossico, corrosivo, n.a.s.	5
2° TO	3083 Fluoruro di perclorile	5
2° TO	3307 Gas liquefatto tossico, comburente, n.a.s.	5
2° TFC	2189 Diclorosilano	5
2° TFC	2534 Metilclorosilano	n.a.(*)
2° TFC	3309 Gas liquefatto tossico, infiammabile, corrosivo, n.a.s.	5
2° TOC	1067 Tetrossido di diazoto (Biossido di azoto)	2,5 (3)
2° TOC	1749 Trifluoruro di cloro	5
2° TOC	1975 Ossido nitrico e tetrossido di diazoto in miscela	n.a.(*)
2° TOC	2548 Pentafluoruro di cloro	n.a.(*)
2° TOC	2901 Cloruro di bromo	5
2° TOC	3310 Gas liquefatto tossico, comburente, corrosivo, n.a.s.	5
	GAS LIQUEFATTI REFRIGERATI	
3° A	1913 Neon liquido refrigerato	8 (4)
3° A	1951 Argo liquido refrigerato	8 (4)
3° A	1963 Elio liquido refrigerato	8 (4)
3° A	1970 Cripto liquido refrigerato	8 (4)
3° A	1977 Azoto liquido refrigerato	8 (4)
3° A	2187 Biossido di carbonio liquido refrigerato	8 (4)
3° A	2591 Xeno liquido refrigerato	8 (4)
3° A	3136 Trifluorometano liquido refrigerato	8 (4)
3° A	3158 Gas liquido refrigerato, n.a.s.	8 (4)
3° O	1003 Aria liquida refrigerata	8 (4)
3° O	1073 Ossigeno liquido refrigerato	8 (4)
3° O	2201 Protossido di azoto liquido refrigerato	8 (4)
3° O	3311 Gas liquido refrigerato, comburente, n.a.s.	8 (4)
3° F	1038 Etilene liquido refrigerato	8 (4)
3° F	1961 Etano liquido refrigerato	8 (4)
3° F	1966 Idrogeno liquido refrigerato	8 (4)
3° F	1972 Metano liquido refrigerato	8 (4)
3° F	1972 Gas naturale liquido refrigerato	8 (4)
3° F	3138 Etilene, acetilene e propilene in miscela liquida refrigerata	8 (4)
3° F	3312 Gas liquido refrigerato, infiammabile, n.a.s.	8 (4)
	GAS DISCIOLTI SOTTO PRESSIONE	
4°A	2073 Ammoniaca in soluzione acquosa	5
4°F	1001 Acetilene disciolta	(1) (3)
4°TC	3318 Ammoniaca in soluzione acquosa	5

NOTE:

- (*) Non ammesso al trasporto in contenitori-cisterna.
- (1) Le bombole, i tubi, i fusti a pressione e le bombole facenti parte di un'incastellatura, che sono elementi di contenitori-cisterna, devono essere sottoposti a verifica con la periodicità prevista per i singoli elementi.
- (2) Ammesso al trasporto in cisterne con Circolare 55/1968 del 28.10.1968 (15a Serie di N.I. al Regolamento approvato con D.M. 22 luglio 1930).
- (3) Solo in contenitori-cisterna ad elementi multipli.
- (4) Verifica iniziale 8 anni e successive ogni 12 anni con un controllo della tenuta tra due verifiche successive
- (5) Per i trasporti che precedono o seguono un percorso marittimo o aereo, può essere utilizzata la rubrica "1075 GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI" al posto della rubrica 1965 IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTI, N.A.S.

- *[a]* Il nome tra parentesi quadra "[...]" si riferisce a nome chimico sostituito dalla denominazione ufficiale ADR 1.1.1997
- *[b]* Nelle miscele indicate rientrano quelle di cui alla vecchia denominazione: Miscela FA 1, FA 2, FA 3, FA 4 e R11-R12 (gruppo I e II)
- *[c]* Nelle miscele indicate rientrano quelle di cui alla vecchia denominazione: Miscela B 1, B 2, C 1 e C 2

01A0772

DECRETO 16 gennaio 2001.

Periodicità delle verifiche e revisioni delle cisterne fisse (veicoli-cisterna e vagoni-cisterna), cisterne smontabili, veicoli-batteria e vagoni-batteria, destinati a contenere gas compressi liquefatti o disciolti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo Codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada;

Visto l'art. 229 del citato nuovo Codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso Codice;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);

Visto l'art. 30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale, in attuazione alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), è stato deciso di applicare al trasporto nazionale per ferrovie delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) e abrogare il regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea del 21 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada e successivi adeguamenti e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relativo all'attuazione della direttiva 96/49/CE del Consiglio dell'Unione europea del 23 luglio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 235 del 17 settembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia e della direttiva 96/87/CE della Commissione dell'Unione europea del 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 335 del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia e successivi adeguamenti e modificazioni;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930, e successive serie di norme integrative, concernente i grandi recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacità superiore a 1.000 litri montati su veicoli stradali, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 22 luglio 1930 e successive serie di norme integrative;

Riconosciuta l'opportunità di ravvicinare le prescrizioni relative ai periodi di revisione dei recipienti per il trasporto dei gas compressi, liquefatti o disciolti, contenute nel decreto ministeriale 22 luglio 1930, a quelle previste dalle norme ADR e RID;

Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi favorevolmente nella seduta del 23 settembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

Le cisterne fisse (veicoli-cisterna e vagoni-cisterna), le cisterne smontabili, gli elementi dei veicoli-batteria e vagoni-batteria di capacità superiore a 1.000 litri - come definite al marginale 10 014 dell'ADR ed al marginale 2.3.5 dell'appendice XI del RID - utilizzati per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, devono essere sottoposti a revisioni periodiche secondo le modalità fissate, in funzione della natura del gas, dalla tabella allegata al presente decreto, di cui la stessa forma parte integrante.

Art. 2.

Alle bombole, ai tubi, ai fusti a pressione e alle incastellature di bombole, che sono elementi di un veicolo-batteria o di un vagone-batteria, si applicano le revisioni periodiche previste per gli elementi singoli.

Art. 3.

I nuovi intervalli di revisione previsti dal presente decreto si applicano a partire dalla data della prima revisione periodica e comunque non oltre il 31 dicembre 2000; a tal fine le scadenze riportate sui modelli MC 452 perdono di validità.

Art. 4.

1. Le cisterne fisse o smontabili devono essere sottoposte a revisioni periodiche ad intervalli di tempo non superiori a quelli indicati nella tabella allegata.

2. I periodi variano a secondo che la revisione sia effettuata per le cisterne destinate al trasporto stradale (ADR) o a quello ferroviario (RID), come riportato nelle rispettive colonne della tabella sopra menzionata.

Art. 5.

Le cisterne fisse o smontabili devono inoltre essere sottoposte ad una prova di tenuta e di buon funzionamento di tutti gli equipaggiamenti ad intervalli di tempo non superiori a tre anni per quelle idonee al trasporto stradale (ADR) o quattro anni per quelle idonee al trasporto ferroviario (RID), salvo quanto indicato alle note (4) e (7) della tabella allegata.

Art. 6.

Sono abrogati i decreti del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 luglio 1987 recante la 30ª serie di norme integrative al decreto ministeriale 22 luglio 1930 e 16 ottobre 1998.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* ANGELINI

ALLEGATO

TABELLA DEI GAS APPARTENENTI ALLA CLASSE 2 (ADR 1.1.1999) AMMESSI ALTRASPORTO E PERIODICITA' DELLE VERIFICHE E DELLE PROVE DI REVISIONE DELLE CISTERNE FISSE (VEICOLI-CISTERNA E VAGONI-CISTERNA), CISTERNE SMONTABILI, VEICOLI-BATTERIA E VAGONI-BATTERIA (1)

Ordin.	N. di identificazione e denominazione della materia	ADR (anni)	RID (anni)
	GAS COMPRESSI		
1° A	1002 Aria compressa	6	8
1° A	1006 Argo compresso	6	8
1° A	1046 Elio compresso	6	8
1° A	1056 Cripto compresso	6	8
1° A	1065 Neon compresso	6	8
1° A	1066 Azoto compresso	6	8
1° A	1979 Gas rari in miscela compressa	6	8
1° A	1980 Gas rari e ossigeno in miscela compressa	6	8
1° A	1981 Gas rari e azoto in miscela compressa	6	8
1° A	1982 Tetrafluorometano compresso (Gas refrigerante R 14 compresso)	6	8
1° A	2036 Xeno compresso	6	8
1° A	2193 Esafluoroetano compresso (Gas refrigerante R 116 compromesso)	6	8
1° A	1956 Gas compresso, n.a.s.	6	8
1° O	1014 Ossigeno e biossido di carbonio in miscela compressa	6	8
1° O	1072 Ossigeno compresso	6	8
1° O	2451 Trifluoruro di azoto compresso	6	8
1° O	3156 Gas compresso comburente, n.a.s.	6	8
1° F	1049 Idrogeno compresso	6	8
1° F	1957 Deuterio compresso	6	8
1° F	1962 Etilene compresso	6	8
1° F	1971 Metano compresso	6	8
1° F	1971 Gas naturale compresso	6	8
1° F	2034 Idrogeno e metano in miscela compressa	6	8
1° F	2203 Silano compresso	6	8
1° F	1954 Idrocarburi gassosi in miscela compressa, n.a.s.	6	8
1° F	1964 Gas compresso infiammabile, n.a.s.	6	8
1° T	1612 Tetrafosfato di esaetile e gas compresso in miscela	6	8
1° T	1955 Gas compresso tossico, n.a.s.	6	8
1° TF	1016 Monossido di carbonio compresso *[Ossido di carbonio] [a]*	6	8
1° TF	1023 Gas di carbone compresso	6	8
1° TF	1071 Gas di petrolio compresso	6	8
1° TF	1911 Diborano compresso	n.a.(*)	n.a.(*)
1° TF	2600 Monossido di carbonio e idrogeno in miscela compressa (Gas di sintesi, Gas d'acqua e Gas di Fischer-Tropsch)	6	8
1° TF	1953 Gas compresso tossico, infiammabile, n.a.s.	6	8
1° TC	1008 Trifluoruro di boro compresso	3	4
1° TC	1859 Tetrafluoruro di silicio compresso	6	8
1° TC	2198 Pentafluoruro di fosforo compresso	n.a.(*)	n.a.(*)
1° TC	2417 Fluoruro di carbonile compresso	6	8
1° TC	3304 Gas compresso tossico, corrosivo, n.a.s.	6	8
1° TO	3303 Gas compresso tossico, comburente, n.a.s.	6	8
1° TFC	3305 Gas compresso tossico, infiammabile, corrosivo, n.a.s.	6	8

Ordin.	N. di identificazione e denominazione della materia	ADR (anni)	RID (anni)
	GAS COMPRESSI ***(segue)***		
1° TOC	1045 Fluoro compresso	n.a.(*)	n.a.(*)
1° TOC	1660 Ossido nitrico compresso (Monossido di azoto compresso)	n.a.(*)	n.a.(*)
1° TOC	2190 Difluoruro di ossigeno compresso	n.a.(*)	n.a.(*)
1° TOC	3306 Gas compresso tossico, comburente, corrosivo, n.a.s.	6	8
	GAS LIQUEFATTI		
2° A	1009 Bromotrifluorometano (Gas refrigerante R 13B1)	6	8
2° A	1013 Biossido di carbonio *[Anidride carbonica] [a]*	6	8
2° A	1015 Biossido di carbonio e protossido di azoto in miscela	6	8
2° A	1018 Clorodifluorometano (Gas refrigerante R 22)	6	8
2° A	1020 Cloropentafluoroetano (Gas refrigerante R 115)	6	8
2° A	1021 1-Cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano (Gas refrigerante R 124)	6	8
2° A	1022 Clorotrifluorometano (Gas refrigerante R 13)	6	8
2° A	1028 Diclorodifluorometano (Gas refrigerante R 12)	6	8
2° A	1029 Diclorofluorometano (Gas refrigerante R 21)	6	8
2° A	1058 Gas liquefatti non infiammabili addizionati d'azoto, di biossido di carbonio o d'aria	6	8
2° A	1080 Esafluoruro di zolfo	6	8
2° A	1858 Esafluoropropene (Gas refrigerante R 1216) *[Perfluoropropene] [a]*	6	8
2° A	1952 Ossido di etilene e biossido di carbonio in miscela	6	8
2° A	1958 1,2-Dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano (Gas refrigerante R 114)	6	8
2° A	1973 Clorodifluorometano e cloropentafluoroetano in miscela (Gas refrigerante R 502)	6	8
2° A	1974 Bromoclorodifluorometano (Gas refrigerante R 12B1)	6	8
2° A	1976 Ottafluorociclobutano (Gas refrigerante RC 318)	6	8
2° A	1983 1-Cloro-2,2,2-trifluoroetano (Gas refrigerante R 133a)	6	8
2° A	1984 Trifluorometano (Gas refrigerante R 23)	6	8
2° A	2422 2-Ottafluorobutene (Gas refrigerante R 1318)	6	8
2° A	2424 Ottafluoropropano (Gas refrigerante R 218)	6	8
2° A	2599 Clorotrifluorometano e trifluorometano in miscela azeotropica (Gas refrigerante R 503)	6	8
2° A	2602 Diclorodifluorometano e 1,1-difluoroetano in miscela azeotropica (Gas refrigerante R 500)	6	8
2° A	3070 Ossido di etilene e diclorodifluorometano in miscela	6	8
2° A	3159 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (Gas refrigerante R 134a)	6	8
2° A	3220 Pentafluoroetano (Gas refrigerante R 125)	6	8
2° A	3296 Eptafluoropropano (Gas refrigerante R 227)	6	8
2° A	3297 Ossido di etilene e clorotetrafluoroetano in miscela	6	8
2° A	3298 Ossido di etilene e pentafluoroetano in miscela	6	8
2° A	3299 Ossido di etilene e tetrafluoroetano in miscela	6	8
2° A	3337 Gas Refrigerante R 404A	6	8
2° A	3338 Gas Refrigerante R 407A	6	8
2° A	3339 Gas Refrigerante R 407B	6	8
2° A	3340 Gas Refrigerante R 407C	6	8
2° A	1078 Gas refrigerante, n.a.s. (Gas frigorifero, n.a.s.)	6	8
	Miscela F1 *[b]*	6	8
	Miscela F2 *[b]*	6	8
	Miscela F3 *[b]*	6	8
	Miscela al 50% di pentafluoroetano e il 50% di 1,1,1-trifluoroetano	6	8
	Miscela al 50% di monoclorodifluorometano con il 47% di 1-cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano e il 3% di n-butano	6	8
	Miscela al 50,1% di monoclorodifluorometano con il 41,9% di pentafluoroetano, il 6% di 1,1,1-trifluoroetano e il 2% propano	6	8
	Miscela al 58% di 1,1,1,2-tetrafluoroetano con il 39,2% di 1-cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano e il 2,1% di n-butano	6	8
	Miscela al 50% di difluorometano e il 50% di pentafluoroetano (Gas refrigerante R 410A)	6	8

Ordin.	N. di identificazione e denominazione della materia	ADR (anni)	RID (anni)
	***GAS LIQUEFATTI* (segue)**		
2° A	1968 Gas insetticida, n.a.s.	6	8
2° A	3163 Gas liquefatto, n.a.s.	6	8
	Miscela al 40-50% di monoclorodifluorometano e al 60-50% di 1-cloro-1,1-difluoroetano	6	8
2° O	1070 Protossido di azoto (Emiossido di azoto)	6	8
2° O	3157 Gas liquefatto comburente, n.a.s.	6	8
2° F	1010 1,2-Butadiene stabilizzato	6	8
2° F	1010 1,3-Butadiene stabilizzato	6	8
2° F	1010 Miscele di 1,3-butadiene ed idrocarburi stabilizzate	6	8
2° F	1011 Butano	6	8
2° F	1012 Butileni in miscela	6	8
2° F	1012 1-Butilene	6	8
2° F	1012 trans-2-Butilene	6	8
2° F	1012 cis-2-Butilene	6	8
2° F	1027 Ciclopropano	6	8
2° F	1030 1,1-Difluoroetano (Gas refrigerante R 152a)	6	8
2° F	1032 Dimetilammina anidra	6	8
2° F	1033 Etere metilico	6	8
2° F	1035 Etano	6	8
2° F	1036 Etilammina	6	8
2° F	1037 Cloruro di etile	6	8
2° F	1039 Etere metiletilico	6	8
2° F	1041 Ossido di etilene e biossido di carbonio in miscela	6	8
2° F	1055 Isobutilene	6	8
2° F	1060 Metilacetilene e propadiene in miscela stabilizzata *[c]*	6	8
	Miscela P1 *[c]*	6	8
	Miscela P2 *[c]*	6	8
2° F	1061 Metilammina anidra	6	8
2° F	1063 Cloruro di metile (Gas refrigerante R 40)	6	8
2° F	1077 Propilene	6	8
2° F	1081 Tetrafluoretilene stabilizzato	6 (2)	8 (2)
2° F	1083 Trimetilammina anidra	6	8
2° F	1085 Bromuro di vinile stabilizzato	6	8
2° F	1086 Cloruro di vinile stabilizzato	6	8
2° F	1087 Etere metilvinilico stabilizzato	6	8
2° F	1860 Floruro di vinile stabilizzato	6	8
2° F	1912 Cloruro di metile e cloruro di metilene in miscela	6	8
2° F	1959 1,1-Difluoroetilene (Gas refrigerante R 1132a) *[Fluoruro di vinilidene] [a]*	6	8
2° F	1969 Isobutano	6	8
2° F	1978 Propano	6	8
2° F	2035 1,1,1-Trifluoroetano (Gas refrigerante R 143a)	6	8
2° F	2044 2,2-Dimetilpropano	6	8
2° F	2200 Propadiene stabilizzato	6	8
2° F	2419 Bromotrifluoroetilene	6	8
2° F	2452 Etilacetilene stabilizzato	6	8
2° F	2453 Fluoruro di etile (Gas refrigerante R 161)	6	8
2° F	2454 Fluoruro di metile (Gas refrigerante R 41)	6	8
2° F	2517 1-Cloro-1,1-difluoroetano (Gas refrigerante R 142b)	6	8
2° F	2601 Ciclobutano	6	8
2° F	3153 Etere perfluoro(metilvinilico)	6	8
2° F	3154 Etere perfluoro(etilvinilico)	6	8
2° F	3252 Difluorometano (Gas refrigerante R 32)	6	8

Ordin.	N. di identificazione e denominazione della materia		ADR (anni)	RID (anni)
		GAS LIQUEFATTI (segue)		
2° F	1965	Idrocarburi gassosi in miscela liquefatti, n.a.s. *(5)*	6	8
		Miscela A (ammessa anche la denominazione commerciale Butano)	6	8
		Miscela A01 (ammessa anche la denominazione commerciale Butano)	6	8
		Miscela A02 (ammessa anche la denominazione commerciale Butano)	6	8
		Miscela A0 (ammessa anche la denominazione commerciale Butano)	6	8
		Miscela B1	6	8
		Miscela B2	6	8
		Miscela A1	6	8
		Miscela B	6	8
		Miscela C (ammessa anche la denominazione commerciale Propano)	6	8
		Butano (denominazione commerciale della Miscele A, A01, A02 ed A0)	6	8
		Propano (denominazione commerciale della Miscela C)	6	8
2° F	3354	Gas insetticida infiammabile, n.a.s.	6	8
2° F	3161	Gas liquefatto infiammabile, n.a.s.	6	8
2° T	1062	Bromuro di metile	6	8
2° T	1581	Bromuro di metile e cloropicrina in miscela	6	8
2° T	1582	Cloruro di metile e cloropicrina in miscela	6	8
2° T	2191	Fluoruro di solforile	6	8
2° T	1967	Gas insetticida tossico, n.a.s.	6	8
2° T	3162	Gas liquefatto tossico, n.a.s.	6	8
		Fluoruro di bromodifluoroacetile	6	8
2° TF	1026	Cianogeno	6	8
2° TF	1040	Ossido di etilene puro	6	8
		Ossido di etilene con azoto	6	8
2° TF	1053	Solfuro di idrogeno	3	4
2° TF	1064	Mercaptano metilico	6	8
2° TF	1082	Trifluorocloroetilene stabilizzato	6	8
2° TF	2188	Arsina	n.a.(*)	n.a.(*)
2° TF	2192	Germano	n.a.(*)	n.a.(*)
2° TF	2199	Fosfina	n.a.(*)	n.a.(*)
2° TF	2202	Seleniuro di idrogeno anidro	n.a.(*)	n.a.(*)
2° TF	2204	Solfuro di carbonile	6	8
2° TF	2676	Stibina	n.a.(*)	n.a.(*)
2° TF	3300	Ossido di etilene e biossido di carbonio in miscela	6	8
2° TF	3355	Gas insetticida tossico, infiammabile, n.a.s.	6	8
2° TF	3160	Gas liquefatto tossico, infiammabile, n.a.s.	6	8
		Esafluorobutadiene *[Perfluorobutadiene] [a]*	6	8
2° TC	1005	Ammoniaca anidra	6	8
2° TC	1017	Cloro	3	4
2° TC	1048	Bromuro di idrogeno anidro	3	4
2° TC	1050	Cloruro di idrogeno anidro	3	4
2° TC	1069	Cloruro di nitrosile	n.a.(*)	n.a.(*)
2° TC	1076	Fosgene	**3 (3)**	**4 (6)**
2° TC	1079	Biossido di zolfo	3	4
2° TC	1589	Cloruro di cianogeno stabilizzato	n.a.(*)	n.a.(*)
2° TC	1741	Tricloruro di boro	n.a.(*)	n.a.(*)
2° TC	2194	Esafluoruro di selenio	n.a.(*)	n.a.(*)
2° TC	2195	Esafluoruro di tellurio	n.a.(*)	n.a.(*)
2° TC	2196	Esafluoruro di tungsteno	n.a.(*)	n.a.(*)
2° TC	2197	Ioduro di idrogeno anidro	6	8
2° TC	2418	Tetrafluoruro di zolfo	n.a.(*)	n.a.(*)

Ordin.	N. di identificazione e denominazione della materia	ADR (anni)	RID (anni)
	GAS LIQUEFATTI (segue)		
2° TC	2420 Esafluoroacetone	6	8
2° TC	3057 Cloruro di trifluoroacetile	6	8
2° TC	3308 Gas liquefatto tossico, corrosivo, n.a.s.	6	8
2° TO	3083 Fluoruro di perclorile	6	8
2° TO	3307 Gas liquefatto tossico, comburente, n.a.s.	6	8
2° TFC	2189 Diclorosilano	6	8
2° TFC	2534 Metilclorosilano	n.a.(*)	n.a.(°)
2° TFC	3309 Gas liquefatto tossico, infiammabile, corrosivo, n.a.s.	6	8
2° TOC	1067 Tetrossido di diazoto (Biossido di azoto)	3 (3)	4 (6)
2° TOC	1749 Trifluoruro di cloro	6	8
2° TOC	1975 Ossido nitrico e tetrossido di diazoto in miscela	n.a.(*)	n.a.(°)
2° TOC	2548 Pentafluoruro di cloro	n.a.(*)	n.a.(°)
2° TOC	2901 Cloruro di bromo	6	8
2° TOC	3310 Gas liquefatto tossico, comburente, corrosivo, n.a.s.	6	8
	GAS LIQUEFATTI REFRIGERATI		
3° A	1913 Neon liquido refrigerato	6 (4)	8 (7)
3° A	1951 Argo liquido refrigerato	6 (4)	8 (7)
3° A	1963 Elio liquido refrigerato	6 (4)	8 (7)
3° A	1970 Cripto liquido refrigerato	6 (4)	8 (7)
3° A	1977 Azoto liquido refrigerato	6 (4)	8 (7)
3° A	2187 Biossido di carbonio liquido refrigerato	6 (4)	8 (7)
3° A	2591 Xeno liquido refrigerato	6 (4)	8 (7)
3° A	3136 Trifluorometano liquido refrigerato	6 (4)	8 (7)
3° A	3158 Gas liquido refrigerato, n.a.s.	6 (4)	8 (7)
3° O	1003 Aria liquida refrigerata	6 (4)	8 (7)
3° O	1073 Ossigeno liquido refrigerato	6 (4)	8 (7)
3° O	2201 Protossido di azoto liquido refrigerato	6 (4)	8 (7)
3° O	3311 Gas liquido refrigerato, comburente, n.a.s.	6 (4)	8 (7)
3° F	1038 Etilene liquido refrigerato	6 (4)	8 (7)
3° F	1961 Etano liquido refrigerato	6 (4)	8 (7)
3° F	1966 Idrogeno liquido refrigerato	6 (4)	8 (7)
3° F	1972 Metano liquido refrigerato	6 (4)	8 (7)
3° F	1972 Gas naturale liquido refrigerato	6 (4)	8 (7)
3° F	3138 Etilene, acetilene e propilene in miscela liquida refrigerata	6 (4)	8 (7)
3° F	3312 Gas liquido refrigerato, infiammabile, n.a.s.	6 (4)	8 (7)
	GAS DISCIOLTI SOTTO PRESSIONE		
4°A	2073 Ammoniaca in soluzione acquosa	6	8
4°F	1001 Acetilene disciolta	(1)(3)	(1)(6)
4°TC	3318 Ammoniaca in soluzione acquosa	6	8

NOTE:

(*) Non ammesso al trasporto in cisterne fisse (veicoli-cisterna), in cisterne smontabili ed in veicoli-batteria.

(°) Non ammesso al trasporto in vagoni-cisterna, vagoni con cisterne smontabili ed in vagoni-batteria.

(1) Le bombole, i tubi, i fusti a pressione e le bombole facenti parte di un'incastellatura, che sono elementi di veicoli-batteria o di vagoni-batteria, devono essere sottoposti a verifica con la periodicità prevista per i singoli elementi.

(2) Ammesso al trasporto in cisterne con Circolare 55/1968 del 28.10.1968 (15a Serie di N.I. al Regolamento approvato con D.M. 22 luglio 1930).

(3) Solo in veicoli-batteria.

(4) Verifica iniziale 6 anni e successive ogni 12 anni con un controllo della tenuta tra due verifiche successiv

(5) Per i trasporti che precedono o seguono un percorso marittimo o aereo, può essere utilizzata la rubrica "1075 GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI" al posto della rubrica 1965 IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTI, N.A.S..

(6) Solo in vagoni-batteria.

(7) Verifica iniziale 8 anni e successive ogni 12 anni, con un controllo della tenuta ogni 6 anni.

[a] Il nome tra parentesi quadra "[...]" si riferisce a nome chimico sostituito dalla denominazione ufficiale ADR 1.1.1997

[b] Nelle miscele indicate rientrano quelle di cui alla vecchia denominazione: Miscela FA 1, FA 2, FA 3, FA 4 e R11-R12 (gruppo I e II)

[c] Nelle miscele indicate rientrano quelle di cui alla vecchia denominazione: Miscela B 1, B 2, C 1 e C 2

01A0773

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 gennaio 2001.

Diniego del riconoscimento all'Istituto di psicologia clinica - Rocca Stendoro ad istituire e ad attivare, nella sede di Milano, corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'Istituto di psicologia clinica - Rocca Stendoro, con sede in Milano;

Visto in particolare l'art. 3, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 13 ottobre 2000, a conclusione dell'attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'Istituto richiedente, evidenziando in particolare che l'indirizzo teorico non è sufficientemente articolato, né appare comunque riconducibile ad una qualunque tradizione riconosciuta e che il linguaggio utilizzato non risulta conforme ad alcuno standard scientifico corrente;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto Istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse nel parere contrario in premessa evidenziato della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento, avanzata dall'Istituto di psicologia clinica - Rocca Stendoro con sede in Milano, è respinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A0419

DECRETO 8 gennaio 2001.

Diniego del riconoscimento all'Istituto «O.M. - Associazione per la medicina e la psicologia umanistica - Scuola di psicologia trasversale» ad istituire e ad attivare, nella sede di Milano, corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tec-

nologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'Istituto «O.M. - Associazione per la medicina e la psicologia umanistica - Scuola di psicologia trasversale», con sede in Milano;

Visto in particolare l'art. 3, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 13 ottobre 2000, a conclusione dell'attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'Istituto richiedente, evidenziando in particolare che il modello teorico di riferimento è fortemente connotato in senso filosofico, con richiami alla tradizione mistica e alla valorizzazione di esperienze corporee, «non ordinarie» ed extra--corporee e che la dimensione di trascedenza, configurandosi come un diverso e autonomo campo di ricerca, non consente di ricomprendere questo tipo di trattamento nell'ambito della psicoterapia nella sua accezione corrente;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto Istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse nel parere contrario in premessa evidenziato della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento, adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento, avanzata dall'Istituto «O.M. Associazione per la medicina e la psicologia umanistica - Scuola di psicologia trasversale», con sede in Milano, è respinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A0420

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 22 gennaio 2001.

Proroga della competenza degli uffici circoscrizionali delle entrate di Torino, relativamente agli atti pubblici ed alle scritture private autenticate dai notai.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 10/2638/99 del 16 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1999, con il quale sono istituiti in Torino quattro uffici circoscrizionali delle entrate, dei quali viene determinata la competenza territoriale;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del sopra citato decreto che, nel disciplinare le materie già di spettanza degli uffici del registro, individua come criterio generale l'assegnazione della competenza sugli atti pubblici e sulle scritture autenticate sulla base dell'ubicazione dello studio del notaio tenuto a chiedere la registrazione dell'atto e prevede anche che la competenza possa essere determinata diversamente dal direttore regionale delle entrate, al fine di assicurare una distribuzione più equilibrata dei carichi di lavoro tra gli uffici circoscrizionali;

Visto il decreto del direttore regionale n. 99/152511 del 19 novembre 1999 e relativi allegati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1999, con il quale si è proceduto alla suddivisione territoriale degli studi notarili di Torino nei quattro uffici delle entrate, attivati a far data dal 26 novembre 1999;

Visto il decreto del direttore regionale n. 00/71073 dell'11 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 2000, con il quale veniva confermata questa suddivisione territoriale e, che tale provvedimento è valido fino al 31 gennaio 2001;

Visto il ricorso presentato al tribunale amministrativo regionale per il Piemonte dal notaio Re Gianfranco, nella qualità di presidente del consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, per conto dei notai Maria Pia Ansalone, Salvatore Barbagallo, Sandra Beligni Annese, Angelo Berruto, Candido Calcagnile, Leonardo Cappetta, Patrizia Cauchi, Giuseppe De Matteis Tortora, Giancarlo Grassi Reverdini, Giorgio La Placa, Pierangelo Martucci, Luigi Mazzucco, Diego Pastore, Alberto Pregno, Grazia Prevete, Mario Sicignano e Mario Travostino, contro tale suddivisione;

Sentito il consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo e considerato che nella riunione tenutasi non sono emerse le condizioni per un deliberato congiunto;

Ritenuto, pertanto, opportuno prorogare i tempi della suddivisone già disposta, in attesa della decisione sul ricorso presentato;

Decreta:

Art. 1.

La competenza degli uffici circoscrizionali delle entrate di Torino, relativamente agli atti pubblici ed alle scritture private autenticate dei notai, come disposta con decreti del direttore regionale n. 99/152511 del 19 novembre 1999 e n. 00/71073 dell'11 luglio 2000, è prorogata fino al 31 luglio 2001 e sarà confermata o modificata entro tale termine a seguito di un esame congiunto tra le due parti;

Art. 2.

Il consiglio notarile comunicherà tempestivamente la nomina dei nuovi notai che vengono assegnati alla competenza del 2° ufficio circoscrizionale;

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente decreto è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Torino, 22 gennaio 2001

Il direttore regionale: MAZZARELLI

01A0959

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 23 gennaio 2001.

Istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMPOSIZIONE
INDIRETTA SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

Visto l'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che ha operato la sostituzione della lettera *c)* del comma 10 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), relativa alla concessione di una riduzione di prezzo sul gasolio e sui GPL utilizzati, come combustibili per riscaldamento, in particolari zone geografiche, ampliando il campo di applicazione della suddetta agevolazione;

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, che ha disposto che la suddetta sostituzione abbia efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo;

Visto l'art. 27, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che ha disposto che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 8, comma 13, della legge n. 448 del 1998, per la disciplina delle nuove fattispecie di agevolazioni introdotte dal sopracitato art. 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, le suddette agevolazioni siano accordate secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze;

Visto il predetto decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, con il quale, in applicazione dell'art. 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

è stato stabilito che l'Agenzia delle dogane, istituita ai sensi dell'art. 57, comma 1, dello stesso decreto legislativo con attribuzione dei compiti di pertinenza del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sia attivata dal 1° gennaio 2001 e che dalla medesima data cessino le funzioni esercitate dal predetto Dipartimento;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Ambito e modalità di applicazione del beneficio

1. La presente determinazione attiene alle modalità d'applicazione della riduzione di prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti (GPL), utilizzati come combustibili per riscaldamento, alle fattispecie cui è stato esteso il suddetto beneficio dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La riduzione di prezzo è praticata ai consumatori finali al momento del versamento del corrispettivo per la fornitura ed è fatta risultare nella relativa fattura. Il beneficio inizia ad applicarsi a decorrere dalle date previste dai commi da 2 a 4, con le modalità in essi stabilite, fatto salvo il recupero degli importi afferenti il periodo pregresso, di cui all'art. 2.

2. La riduzione di prezzo sui GPL destinati al rifornimento di serbatoi fissi ubicati nelle zone geografiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, e quella sui GPL confezionati in bombole utilizzati nella regione Sardegna e nelle isole minori è praticata a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, secondo le modalità previste dall'art. 1, commi da 2 a 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica, con le seguenti differenze:

a) non si rende necessaria la presentazione di alcuna dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei consumatori finali di GPL, nelle due suddette modalità di fornitura, della regione Sardegna e delle isole minori;

b) gli esercenti la minuta vendita di GPL in bombole operanti nella regione Sardegna e nelle isole minori sono equiparati, ai soli fini del presente comma ma ferma restando la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che il prodotto non sarà commercializzato al di fuori dei suddetti territori, ai consumatori finali; essi, pertanto, ricevono dai loro fornitori, anche se ubicati al di fuori di tali territori, il prodotto a prezzo scontato dell'ammontare del beneficio e trasferiscono tale sconto ai loro clienti. Presentano, inoltre, al competente ufficio tecnico di finanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, denuncia, in duplice esemplare, delle giacenze detenute alla data suddetta, con richiesta di accredito dell'importo del beneficio afferente a tali giacenze, da esitare esclusivamente nel territorio della regione Sardegna e delle isole minori. Oltre alla giacenza, espressa riportando, per ogni capacità delle bombole, in chilogrammi, il loro numero, nella denuncia viene anche indicata la capacità massima di stoccaggio di GPL autorizzata. Un esemplare della denuncia, restituita dall'ufficio tecnico di finanza munita dell'attestazione dell'importo dell'accredito spettante, viene consegnata dall'esercente la minuta vendita al proprio fornitore, a scomputo sui corrispettivi di successive forniture, e vale, per quest'ultimo, ai fini della fruizione dell'accredito, come una fornitura effettuata nel giorno in cui gli è stato consegnato il suddetto esemplare. Nelle ipotesi disciplinate dalla presente lettera, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativo agli importi minimi dei rimborsi.

3. L'estensione alle frazioni di comune, ubicate al di fuori del centro abitato, come definito dall'art. 3, comma 1, numero 8, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dove ha sede la casa comunale e ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, della riduzione del prezzo dei combustibili beneficianti dell'agevolazione ha effetto a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente determinazione oppure dal giorno, se successivo, in cui il provvedimento del sindaco, con il quale viene riconosciuta l'appartenenza alla suddetta zona climatica, diventa operativo ai sensi dell'art. 2, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica. Qualora il provvedimento abbia avuto per oggetto frazioni comprese nel centro abitato dove ha sede la casa comunale, il sindaco, prima della data in cui l'agevolazione comincia ad avere effetto, provvede a pubblicizzare adeguatamente che l'agevolazione non compete alle suddette frazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e a darne, contestualmente, comunicazione al Ministero delle finanze ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le modalità di applicazione del beneficio sono quelle previste, per il gasolio e per i GPL distribuiti attraverso reti canalizzate, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1999 e, per i GPL destinati al rifornimento di serbatoi fissi, dal comma 2 del presente articolo.

4. Una frazione di comune si intende metanizzata dal momento in cui la sua rete di distribuzione urbana inizia a ricevere metano dalla rete di gasdotti cui è allacciata. L'estensione della riduzione del prezzo dei combustibili beneficianti dell'agevolazione alle frazioni di comune della zona climatica E, riconosciute non metanizzate con delibere di consiglio comunicate al Mini-

stero delle finanze ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determinazione, appartenenti a comuni metanizzati della suddetta zona climatica E e situate al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, ha effetto, comunque non prima del quindicesimo giorno dalla predetta data, a decorrere dal giorno in cui il sindaco ha comunicato ai sopracitati Ministeri che le delibere non riguardano frazioni aventi requisiti diversi da quelli previsti dall'art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 268 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 354 del 2000 e dall'art. 27, comma 3, della legge n. 388 del 2000. Qualora, invece, le delibere abbiano avuto per oggetto anche frazioni comprese nel centro abitato dove ha sede la casa comunale, perché abbiano efficacia relativamente alle frazioni, diverse dalle precedenti, eventualmente menzionate nelle delibere medesime, la predetta comunicazione del sindaco deve contenere l'attestazione di aver pubblicizzato adeguatamente che l'agevolazione non compete alle frazioni non rispondenti ai requisiti richiesti della normativa sopracitata. Per le delibere comunicate dopo la data di entrata in vigore della presente determinazione, il beneficio inizia ad applicarsi dal giorno di effettuazione della comunicazione e, comunque, non prima del quindicesimo giorno successivo alla suddetta data di entrata in vigore; anche in questo caso resta ferma l'incombenza del sindaco di pubblicizzare tempestivamente eventuali erronee identificazioni delle frazioni da ammettere all'agevolazione. Analoga pubblicizzazione compete al sindaco per eventuali delibere erroneamente adottate da comuni non appartenenti alla zona climatica E, le cui frazioni, anche se ricadenti nella zona climatica E, non sono ammesse al beneficio a norma dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 268 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 354 del 2000. Le delibere possono riguardare anche frazioni di comune attualmente metanizzate, con riferimento all'eventuale periodo intercorrente fra il 16 gennaio 1999 e la data di avvenuta metanizzazione. Le modalità di applicazione del beneficio sono quelle previste dal comma 3.

5. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da presentarsi dai consumatori finali per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conformi all'allegato 1 e riportano espressamente l'indicazione che le frazioni dove sono ubicati gli impianti termici non sono comprese nel centro abitato dove ha sede la casa comunale.

Art. 2.

Rimborsi relativi al periodo pregresso

1. Per il rimborso dell'importo del beneficio relativo alle forniture effettuate dal 16 gennaio 1999 o dal giorno, se successivo, in cui è sorto il diritto all'agevolazione fino al giorno in cui ha avuto inizio l'applicazione della riduzione di prezzo, secondo le previsioni dell'art. 1 della presente determinazione, si osservano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1999. Il termine per la presentazione, da parte dei fornitori, delle istanze di accredito è fissato in centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente determinazione. Le suddette istanze si riferiscono solo a cessioni per le quali risulti emessa fattura e sia stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nei casi previsti, e riportano i quantitativi complessivamente ceduti, suddividendoli in funzione degli importi unitari del beneficio spettante, che ammontano a L. 200 per litro di gasolio ed a L. 258 per chilogrammo di GPL, per il periodo antecedente al 3 ottobre 2000, ed a L. 250 per litro di gasolio ed a L. 308 per chilogrammo di GPL, per il periodo successivo, fino al 30 giugno 2001. Il beneficio è trasferito ai consumatori finali entro novanta giorni dalla data d'accredito al fornitore, mediante conguagli sui corrispettivi delle prime forniture successive al suddetto accredito; in mancanza, il trasferimento è effettuato, entro cento giorni dalla suddetta data di accredito, con i normali mezzi di pagamento.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente determinazione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2001

Il direttore: GUAIANA

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 e art. 2 decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403)

Località e data

Il sottoscritto ....
(nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale)

abitante a ....
(comune, via e numero civico)

utilizzatore

oppure:

rapprentante legale o negoziale dell'utilizzatore ....
....
(nome, cognome e indirizzo dell'utilizzatore)

dell'impianto termico sito in ....
(comune, frazione, via e numero civico)

dichiara che il gasolio (oppure: il GPL) che intende ritirare dalla ditta ....
(denominazione e indirizzo)

a prezzo scontato dell'importo del beneficio previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche, verrà impiegato esclusivamente presso il suddetto impianto quale combustibile per riscaldamento.

Qualsiasi diversa destinazione sarà preventivamente comunicata al predetto fornitore.

Dichiara, inoltre, che la frazione presso cui è ubicato l'impianto termico non è compresa nel centro abitato dove ha sede la casa comunale e che:

a) fa parte di comune metanizzato della zona climatica E ed è stata riconosciuta non metanizzata dalla delibera comunale n. .... del ....;

oppure:

b) è stata inserita nella zona climatica F con provvedimento del sindaco n. .... del ...., divenuto operativo dal ....

In fede

01A0882

CIRCOLARI

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 17 gennaio 2001, n. **1**.

Reg. CE 2461/99 e successive modifiche - Rese rappresentative di semi di colza coltivati su terreni messi a riposo e destinati a trasformazione per uso non alimentare - Camp. 2001/2002.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie - Uff. cereali

Agli assessorati regionali dell'agricoltura ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano

Alla Coldiretti

Alla Confagricoltura

Alla C.I.A.

Alla Copagri

Alla Assitol

Con riferimento al Reg. 2461/99, della Commissione CE, si rendono note le rese rappresentative applicabili nella campagna 2001/2002 per i contratti di semi di colza coltivati su terreni ritirati dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati al consumo umano od animale.

Ai fini della loro determinazione, sono stati confrontati ed elaborati, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale, i dati della resa effettiva dalla campagna 2000/ 2001, ricavata dalle dichiaraioni di raccolta e di consegna con la resa media ponderata, per superficie coltivata, delle campagne precedenti, dal 1993/1994 al 2000/2001, ricavata dalle dichiarazioni di consegna.

I criteri, applicati per definire le rese rappresentative nelle zone omogenee dove sono intervenute variazioni, sono i seguenti:

1) la resa confermata, se lo scarto tra la resa A.I.M.A. 2000/2001 e la resa media ponderata, è risultata compresa tra - 0,05 e + 0,05 tons./Ha;

2) per le provincie in cui le rese 2000/2001 sono state basse rispetto al dato di tabella A.I.M.A., sono stati scorporati i contratti con lettera di variazione per causa di forza maggiore;

3) analisi di conseguenza tra i dati all'interno di zone omogenee della stessa provincia, e di zone omogenee di stessa fascia altimetrica confinanti.

Tale analisi di congruità è stata impiegata, al fine di evitare l'inserimento in tabella di dati non allineati e poco significativi e/o variazioni non supportate da un numero suffeiciente di dati.

Si precisa inoltre che, per le zone dove non è stato possibile reperire dati significativi, la resa fissata è pari a 1 ton/ha.

Nel caso in cui, le superfici oggetto di contratto ricadano su due o più zone omogenee, dovrà essere indicata, per ciascuna superficie, l'unica e corrispondente resa rappresentativa fissata dall'A.G.E.A., per quella zona, evitando di riportare nella casella resa prevista dati altrimenti incongruenti.

Si precisa che i contratti, inziali o di modifica e i modelli di variazione, devono essere compilati in ogni loro parte, riportare in originale e per esteso le firme del produttore e, del primo trasformatore/acquirente collettore, senza correzioni o abrasioni, pena la loro nullità.

In merito ai contratti iniziali si ricorda, inoltre, che devono essere compilati in base a quanto disposto dal Reg. CE 827/2000 e comunicato con nota A.I.M.A. n. 1375 dell'11 ottobre 2000, allegandone, unitamente alla domanda P.A.C., un copia che riporti le firme del primo trasformatore/acquirente collettore + produttore.

Roma, 17 gennaio 2001

Il direttore area organismo pagatore
MIGLIORINI

RESE COLZA DI RIFERIMENTO CAMPAGNA 2001/02

PROV	ZONA	SIGLA	ZONA	RESA 2001
001	1	TO	montagna int.	1,00
001	3	TO	collina int.	1,44
001	5	TO	pianura	1,22
002	1	VC	montagna int.	1,00
002	3	VC	collina int.	1,11
002	5	VC	pianura	1,29
003	1	NO	montagna int.	1,00
003	3	NO	collina int.	2,22
003	5	NO	pianura	1,29
004	1	CN	montagna int.	1,00
004	3	CN	collina int.	1,45
004	5	CN	pianura	1,74
005	3	AT	collina int.	1,63
005	5	AT	pianura	1,00
006	1	AL	montagna int.	1,00
006	3	AL	collina int.	1,48
006	5	AL	pianura	1,61
007	1	AO	montagna int.	1,00
008	1	IM	montagna int.	1,00
008	3	IM	collina int.	1,00
008	4	IM	collina lit.	1,00
009	1	SV	montagna int.	1,00
009	2	SV	montagna lit.	1,00
009	3	SV	collina int.	1,00
009	4	SV	collina lit.	1,00
010	1	GE	montagna int.	1,00
010	2	GE	montagna lit.	1,00
010	3	GE	collina int.	1,00
010	4	GE	collina lit.	1,00
011	1	SP	montagna int.	1,00
011	3	SP	collina int.	1,00
011	4	SP	collina lit.	1,00
012	1	VA	montagna int.	1,00
012	3	VA	collina int.	1,55
012	5	VA	pianura	1,85
013	1	CO	montagna int.	1,00
013	3	CO	collina int.	1,00
013	5	CO	pianura	1,99
014	1	SO	montagna int.	1,00
015	3	MI	collina int.	1,77
015	5	MI	pianura	1,77
016	1	BG	montagna int.	1,00
016	3	BG	collina int.	1,90
016	5	BG	pianura	1,73
017	1	BS	montagna int.	1,00
017	3	BS	collina int.	1,61
017	5	BS	pianura	1,96
018	1	PV	montagna int.	1,00
018	3	PV	collina int.	1,60
018	5	PV	pianura	2,20
019	5	CR	pianura	2,10
020	3	MN	collina int.	1,64
020	5	MN	pianura	1,95
021	1	BZ	montagna int.	1,00
022	1	TN	montagna int.	1,00
023	1	VR	montagna int.	1,43
023	3	VR	collina int.	1,43
023	5	VR	pianura	1,89
024	1	VI	montagna int.	1,00
024	3	VI	collina int.	2,03
024	5	VI	pianura	2,03
025	1	BL	montagna int.	1,00
026	3	TV	collina int.	1,60
026	5	TV	pianura	2,03
027	5	VE	pianura	2,36
028	3	PD	collina int.	2,29
028	5	PD	pianura	2,56
029	5	RO	pianura	2,34
030	1	UD	montagna int.	1,00
030	3	UD	collina int.	1,75
030	5	UD	pianura	1,80
031	3	GO	collina int.	1,00
031	5	GO	pianura	1,86
032	4	TS	collina lit.	1,00
033	1	PC	montagna int.	1,00
033	3	PC	collina int.	1,42
033	5	PC	pianura	1,77
034	1	PR	montagna int.	1,00
034	3	PR	collina int.	1,39
034	5	PR	pianura	1,46
035	1	RE	montagna int.	1,00
035	3	RE	collina int.	1,00
035	5	RE	pianura	1,79
036	1	MO	montagna int.	1,00
036	3	MO	collina int.	1,00
036	5	MO	pianura	1,85
037	1	BO	montagna int.	1,00
037	3	BO	collina int.	1,36
037	5	BO	pianura	1,97
038	5	FE	pianura	1,88
039	3	RA	collina int.	1,83
039	5	RA	pianura	1,49
040	1	FO	montagna int.	1,00
040	3	FO	collina int.	1,63
040	5	FO	pianura	1,49
041	1	PS	montagna int.	1,00
041	3	PS	collina int.	1,11
041	4	PS	collina lit.	1,00
042	1	AN	montagna int.	1,60
042	3	AN	collina int.	1,30
042	4	AN	collina lit.	1,30
043	1	MC	montagna int.	1,00
043	3	MC	collina int.	1,78
043	4	MC	collina lit.	1,82
044	1	AP	montagna int.	1,00
044	3	AP	collina int.	1,00

PROV	ZONA	SIGLA	ZONA	RESA 2001
044	4	AP	collina lit.	1,00
045	1	MS	montagna int.	1,00
045	2	MS	montagna lit.	1,00
045	3	MS	collina int.	1,00
046	1	LU	montagna int.	1,00
046	2	LU	montagna lit.	1,00
046	5	LU	pianura	1,00
047	1	PT	montagna int.	1,00
047	3	PT	collina int.	1,00
048	1	FI	montagna int.	1,00
048	3	FI	collina int.	1,10
048	5	FI	pianura	1,00
049	4	LI	collina lit.	1,17
050	3	PI	collina int.	1,10
050	4	PI	collina lit.	1,00
050	5	PI	pianura	1,10
051	1	AR	montagna int.	1,37
051	3	AR	collina int.	1,64
052	1	SI	montagna int.	1,10
052	3	SI	collina int.	1,11
053	1	GR	montagna int.	1,00
053	3	GR	collina int.	1,02
053	4	GR	collina lit.	1,08
053	5	GR	pianura	1,02
054	1	PG	montagna int.	1,37
054	3	PG	collina int.	1,39
055	1	TR	montagna int.	1,00
055	3	TR	collina int.	1,02
056	3	VT	collina int.	1,09
056	5	VT	pianura	1,09
057	1	RI	montagna int.	1,00
057	3	RI	collina int.	1,08
058	1	RM	montagna int.	1,00
058	3	RM	collina int.	1,59
058	4	RM	collina lit.	1,03
058	5	RM	pianura	1,03
059	1	LT	montagna int.	1,00
059	3	LT	collina int.	1,16
059	4	LT	collina lit.	1,00
059	5	LT	pianura	1,36
060	1	FR	montagna int.	1,00
060	3	FR	collina int.	1,00
061	1	CE	montagna int.	1,00
061	3	CE	collina int.	1,00
061	4	CE	collina lit.	1,00
061	5	CE	pianura	1,00
062	1	BN	montagna int.	1,00
062	3	BN	collina int.	1,00
063	3	NA	collina int.	1,00
063	4	NA	collina lit.	1,00
063	5	NA	pianura	1,00
064	1	AV	montagna int.	1,00
064	3	AV	collina int.	1,00

PROV	ZONA	SIGLA	ZONA	RESA 2001
065	1	SA	montagna int.	1,00
065	3	SA	collina int.	1,00
065	4	SA	collina lit.	1,00
065	5	SA	pianura	1,00
066	1	AQ	montagna int.	1,00
067	1	TE	montagna int.	1,00
067	3	TE	collina int.	1,00
067	4	TE	collina lit.	1,00
068	1	PE	montagna int.	1,00
068	3	PE	collina int.	1,00
068	4	PE	collina lit.	1,08
069	1	CH	montagna int.	1,04
069	3	CH	collina int.	1,08
069	4	CH	collina lit.	1,08
070	1	CB	montagna int.	1,00
070	3	CB	collina int.	1,37
070	4	CB	collina lit.	1,29
071	1	FG	montagna int.	1,00
071	3	FG	collina int.	1,14
071	4	FG	collina lit.	1,00
071	5	FG	pianura	1,05
072	3	BA	collina int.	1,05
072	5	BA	pianura	1,00
073	4	TA	collina lit.	1,00
073	5	TA	pianura	1,00
074	4	BR	collina lit.	1,00
074	5	BR	pianura	1,00
075	5	LE	pianura	1,00
076	1	PZ	montagna int.	1,00
076	2	PZ	montagna lit.	1,00
076	3	PZ	collina int.	1,15
077	1	MT	montagna int.	1,00
077	3	MT	collina int.	1,15
077	5	MT	pianura	1,00
078	1	CS	montagna int.	1,00
078	2	CS	montagna lit.	1,00
078	3	CS	collina int.	1,00
078	4	CS	collina lit.	1,00
078	5	CS	pianura	1,00
079	1	CZ	montagna int.	1,00
079	3	CZ	collina int.	1,00
079	4	CZ	collina lit.	1,00
079	5	CZ	pianura	1,00
080	1	RC	montagna int.	1,00
080	2	RC	montagna lit.	1,00
080	4	RC	collina lit.	1,00
080	5	RC	pianura	1,00
081	3	TP	collina int.	1,00
081	4	TP	collina lit.	1,00
081	5	TP	pianura	1,00
082	1	PA	montagna int.	1,00
082	2	PA	montagna lit.	1,00
082	3	PA	collina int.	1,00

PROV	ZONA	SIGLA	ZONA	RESA 2001
082	4	PA	collina lit.	1,00
082	5	PA	pianura	1,00
083	1	ME	montagna int.	1,00
083	2	ME	montagna lit.	1,00
083	4	ME	collina lit.	1,00
084	1	AG	montagna int.	1,00
084	3	AG	collina int.	1,00
084	4	AG	collina lit.	1,00
084	5	AG	pianura	1,00
085	3	CL	collina int.	1,00
085	4	CL	collina lit.	1,00
085	5	CL	pianura	1,00
086	1	EN	montagna int.	1,00
086	3	EN	collina int.	1,00
087	1	CT	montagna int.	1,00
087	2	CT	montagna lit.	1,00
087	3	CT	collina int.	1,00
087	4	CT	collina lit.	1,00
087	5	CT	pianura	1,00
088	3	RG	collina int.	1,00
088	4	RG	collina lit.	1,00
088	5	RG	pianura	1,00
089	3	SR	collina int.	1,00
089	4	SR	collina lit.	1,00
089	5	SR	pianura	1,00
090	1	SS	montagna int.	1,00
090	3	SS	collina int.	1,00
090	4	SS	collina lit.	1,00
090	5	SS	pianura	1,00
091	1	NU	montagna int.	1,00
091	3	NU	collina int.	1,00
091	4	NU	collina lit.	1,00
092	3	CA	collina int.	1,00
092	4	CA	collina lit.	1,00
092	5	CA	pianura	1,32
093	1	PN	montagna int.	1,00
093	3	PN	collina int.	1,19
093	5	PN	pianura	1,32
094	1	IS	montagna int.	1,00
094	3	IS	collina int.	1,00
095	3	OR	collina int.	1,00
095	5	OR	pianura	1,00
096	1	BI	montagna int.	1,00
096	3	BI	collina int.	1,00
096	5	BI	pianura	1,00
097	1/2	LC	montagna int.	1,44
097	3/2	LC	collina int.	1,82
098	5	LO	pianura	1,90
099	3	RN	collina int.	1,00
099	4	RN	collina lit.	1,00
099	5	RN	pianura	1,00
100	1	PO	montagna int.	1,00
100	3	PO	collina int.	1,70

PROV	ZONA	SIGLA	ZONA	RESA 2001
101	1	KR	montagna int.	1,00
101	3	KR	collina int.	1,00
101	4	KR	collina lit.	1,00
101	5	KR	pianura	1,00
102	1	VV	montagna int.	1,00
102	3	VV	collina int.	1,00
102	4	VV	collina lit.	1,00
103	1	VB	montagna int.	1,00
103	3	VB	collina int.	1,00

01A0782

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze dell'encefalopatia spongiforme bovina.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2000 il dott. Guido Alborghetti è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze dell'encefalopatia spongiforme bovina.

01A0823

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 10 gennaio 2001 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Achille Accolti Gil, console onorario della Repubblica del Portogallo a Firenze.

01A0784

MINISTERO DELLA DIFESA

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale reduci rimpatriati d'Africa.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 2000 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione nazionale reduci rimpatriati d'Africa.

01A0775

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 29 gennaio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9193
Yen giapponese	107,15
Corona danese	7,4622
Lira Sterlina	0,63040
Corona svedese	8,8600
Franco svizzero	1,5228
Corona islandese	79,39
Corona norvegese	8,1950
Lev bulgaro	1,9552
Lira cipriota	0,57850
Corona ceca	34,760
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,09
Litas lituano	3,6781
Lat lettone	0,5707
Lira maltese	0,4070
Zloty polacco	3,7988
Leu romeno	24321
Tallero sloveno	214,9164
Corona slovacca	43,666
Lira turca	625017
Dollaro australiano	1,6925
Dollaro canadese	1,3825
Dollaro di Hong Kong	7,1702
Dollaro neozelandese	2,1110
Dollaro di Singapore	1,6056
Won sudcoreano	1162,91
Rand sudafricano	7,2429

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A1050

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modifiche allo statuto della fondazione «Giuseppe Tovini», in Brescia

Con decreto ministeriale 16 novembre 2000, vistato dalla Ragioneria dello Stato - Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della pubblica istruzione il 4 dicembre 2000 - visto n. 108, sono state apportate modifiche allo statuto della Fondazione «Giuseppe Tovini» con sede in Brescia.

01A0785

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Accordo di collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Premesso che:

la legge 29 marzo 1999, n. 78, all'art. 1, comma 3-*bis*, prevede che «l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenze, continua ad avvalersi, in conformità agli accordi stipulati con il Ministero delle comunicazioni, delle strutture centrali e periferiche del Ministero stesso fino alla data di effettiva immissione in servizio del personale indicato all'art. 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249 ...»;

in data 2 luglio 1998 è stato stipulato un accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero delle comunicazioni, accordo prorogato con modificazioni in data 15 febbraio 1999, con efficacia al 30 giugno 1999 e confermato con proroghe pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1999 e n. 24 del 1° febbraio 2000;

l'accordo richiamato è in vigenza ai sensi della citata legge fino al completamento dell'organico dell'Autorità previsto all'art. 1, comma 17, della legge istitutiva ed è operante nell'ambito delle attuali possibilità del Ministero delle comunicazioni in termini di risorse organizzative, umane e finanziarie;

ravvisata l'esigenza di adeguare aspetti disciplinati dall'accordo in vigenza, nel testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1999, n. 59;

tra il Ministero delle comunicazioni, in persona del Ministro *pro tempore* onorevole Salvatore Cardinale, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del Presidente prof. Enzo Cheli, all'uopo delegato dal consiglio dell'Autorità;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Le premesse sono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'Autorità, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di propria competenza, può richiedere, secondo la procedura indicata al successivo art. 4, la collaborazione del Ministero in relazione a procedimenti connessi all'esercizio delle seguenti attività:

a) attuazione delle procedure per il rilascio e le variazioni delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali concernenti reti e servizi pubblici di telecomunicazioni, nonché per il pagamento dei relativi contributi;

b) assegnazione delle frequenze agli operatori licenziatari, sulla base del piano di ripartizione elaborato dal Ministero;

c) assegnazione delle risorse di numerazione agli operatori licenziatari, sulla base del piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni adottato dall'Autorità;

d) vigilanza sul rispetto delle condizioni di offerta dei servizi di comunicazione praticate dagli operatori licenziatari e autorizzati, a livello locale;

e) vigilanza sulla conformità alle disposizioni vigenti dell'offerta e distribuzione di servizi, prodotti e contenuti pubblicitari, a livello locale;

f) vigilanza sul rispetto delle condizioni di offerta del servizio universale e dei suoi contenuti, sul territorio;

g) accertamenti attinenti procedimenti sanzionatori per violazioni delle disposizioni vigenti.

Art. 3.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dello svolgimento delle attività proprie, diverse da quelle di cui al precedente art. 2, e di procedimenti comunque connessi all'esercizio delle funzioni alla stessa assegnate o trasferite in attuazione della legge 14 novembre 1996, n. 481, della legge 31 luglio 1997, n. 249, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e della ulteriore normativa emanata in materia, può richiedere la collaborazione del Ministero delle comunicazioni, nell'ambito delle possibilità delle risorse organizzative, umane e finanziarie del Ministero medesimo e compatibilmente con l'espletamento da parte dello stesso Ministero degli adempimenti inerenti alle competenze istituzionali, ferma restando, all'Autorità, la competenza e la responsabilità dei processi decisionali e dei conseguenti provvedimenti, anche nei confronti dei terzi.

Art. 4.

1. L'Autorità formula richiesta scritta al Ministero in merito alle attività da espletare (raccolta dei dati e di informazioni, istruttoria, accertamenti, indagini, proposte, schemi di atti e di provvedimenti), nonché ad ogni altra attività ritenuta utile.

2. Il Ministero, esaminata la richiesta, dispone l'assegnazione dell'affare all'ufficio o agli uffici competenti e ne dà comunicazione al presidente dell'Autorità, direttamente ovvero delegando a tali fini il segretario generale.

3. L'Autorità definisce con gli organi del Ministero indicati dal Ministro le modalità attuative per la migliore trattazione dei procedimenti dandone, a tale fine, se del caso, notizia od informazione, anche sintetica, o per estratto, mediante pubblicazione.

4. Per l'attuazione dei precedenti commi, il segretario generale del Ministero delle comunicazioni ed il segretario degli organi collegiali dell'Autorità, anche in accordo con le rispettive strutture organizzative centrali e periferiche interessate, sottopongono al Ministro ed al Presidente, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente accordo nella *Gazzetta Ufficiale*, i procedimenti relativi alle attività indicate al precedente art. 2, per i quali è richiesta la collaborazione del Ministero, nonché direttive di attuazione concernenti le modalità da porre in essere al fine di rispondere agli obiettivi di programmazione dell'impiego delle risorse umane e finanziarie, di riorganizzazione delle attività operative e di rendicontazione della collaborazione svolta, anche in funzione del disposto di cui al successivo art. 6.

Art. 5.

1. Il personale del Ministero opera alle dipendenze dell'organo di appartenenza, secondo la normativa in vigore, e collabora funzionalmente con l'Autorità ai fini di quanto previsto dal precedente art. 4.

2. Il personale del Ministero, se necessario, può essere inviato in missione presso gli uffici dell'Autorità o presso altre sedi, fermo restando quanto disposto dal comma 1.

Art. 6.

1. Il Ministero trasmette all'Autorità, relativamente ad ogni trimestre solare, il riepilogo dei costi sostenuti per l'espletamento delle attività richieste dall'Autorità sulla base dei decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro 24 gennaio 1994 e 5 settembre 1995, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 98 del 29 aprile 1994 e n. 273 del 22 novembre 1995 ed eventuali integrazioni e modificazioni.

2. L'Autorità, verificata la regolarità della documentazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima, provvede al versamento della somma dovuta all'entrata in bilancio dello Stato.

Art. 7.

Al presente accordo si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e di contratti, in quanto compatibili.

Art. 8.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente accordo nella *Gazzetta Ufficiale* vengono regolate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, le funzioni già esercitate in supplenza dal Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 25, della legge n. 249/1997.

Art. 9.

Entro dodici mesi dalla firma del presente atto, che rimane vigente fino a tale termine, vengono definiti le modalità ed i relativi strumenti per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 249/1997 e per l'espletamento delle attività di cui al precedente art. 2.

Art. 10.

Le controversie in materia di esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Roma, 18 gennaio 2001

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

Il presidente dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni
CHELI

01A0896

MINISTERO DELLE FINANZE

Variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2000

2° ELENCO COMUNI CHE HANNO DELIBERATO L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2000 ENTRO IL 31 MARZO 2000

CODICE COMUNE	NOMINATIVO COMUNE	PROVINCIA	LIQUOTA	NUMERO DELIBERA	GIORNO	MESE	ANNO
A017	ACCETTURA	MT	0,4	9	29	febbraio	2000
A028	ACIREALE	CT	0,3	145	29	febbraio	2000
A088	AGRATE CONTURBIA	NO	0,2	3	26	febbraio	2000
A100	AIELLI	AQ	0,2	18	26	febbraio	2000
A138	ALBARETO	PR	0,2	9	11	febbraio	2000
A157	ALBIANO D'IVREA	TO	0,4	3	18	febbraio	2000
A177	ALCARA LI FUSI	ME	0,2	9	29	febbraio	2000
A224	ALSERIO	CO	0,4	3	18	febbraio	2000
A252	AMANDOLA	AP	0,2	6	28	febbraio	2000
A257	AMATO	CZ	0,2	11	31	marzo	2000
A282	ANDRATE	TO	0,4	35	30	dicembre	1998
A294	ANGRI	SA	0,3	15	29	febbraio	2000
A302	ANNONE VENETO	VE	0,2	10	25	febbraio	2000
A321	ANZI	PZ	0,2	14	24	febbraio	2000
A334	APPIGNANO	MC	0,2	5	24	febbraio	2000
A341	APRILIA	LT	0,4	48	16	febbraio	2000
A344	AQUILA D'ARROSCIA	IM	0,2	4	29	febbraio	2000
A389	ARESE	MI	0,2	88	20	dicembre	1999
A421	ARNARA	FR	0,2	21	29	febbraio	2000
A429	ARONA	NO	0,2	16	28	febbraio	2000
A448	ARTEGNA	UD	0,2	5	28	febbraio	2000
A451	ARTOGNE	BS	0,2	10	29	febbraio	2000
A477	ASSOLO	OR	0,3	6	28	gennaio	2000
A512	AVERSA	CE	0,4	15	14	febbraio	2000
A519	AVIGLIANO	PZ	0,4	23	28	febbraio	2000
A531	AZZATE	VA	0,35	4	28	febbraio	2000
A567	BAGNOLI DEL TRIGNO	IS	0,4	5	28	febbraio	2000
A581	BAIARDO	IM	0,2	2	28	febbraio	2000
A589	BALDISSERO D'ALBA	CN	0,2	5	31	marzo	2000
A613	BAONE	PD	0,4	72	20	dicembre	1999
A625	BARBANIA	TO	0,2	10	17	febbraio	2000
A630	BARBARIGA	BS	0,2	51	28	dicembre	1999
A645	BARDELLO	VA	0,2	3	28	febbraio	2000
A734	BEINASCO	TO	0,2	67	21	dicembre	1999
A756	BELLOSGUARDO	SA	0,2	16	25	marzo	2000
A760	BELMONTE PICENO	AP	0,2	4	28	febbraio	2000
A774	BELVEDERE LANGHE	CN	0,2	9	28	febbraio	2000
A801	BERNALDA	MT	0,2	4	21	febbraio	2000
A836	BEVERINO	SP	0,2	14	6	marzo	2000
A904	BLESSAGNO	CO	0,4	35	23	dicembre	1999
A922	BOGLIASCO	GE	0,4	19	28	febbraio	2000
A929	BOGOGNO	NO	0,2	7	29	febbraio	2000
B104	BOVINO	FG	0,4	108	30	dicembre	1999
B131	BREGANO	VA	0,4	2	26	febbraio	2000
B143	BRENDOLA	VI	0,3	7	28	febbraio	2000
B227	BRUSCIANO	NA	0,35	9	18	febbraio	2000
B345	CADONEGHE	PD	0,2	14	29	febbraio	2000
B371	CAIVANO	NA	0,2	34	22	marzo	2000
B398	CALDAROLA	MC	0,2	8	28	febbraio	2000

CODICE COMUNE	NOMINATIVO COMUNE	PROVINCIA	LIQUOTA	NUMERO DELIBERA	GIORNO	MESE	ANNO
B435	CALUSO	TO	O,2	12	29	febbraio	2000
B441	CALVENE	VI	0,2	5	17	febbraio	2000
B681	CAPPELLE SUL TAVO	PE	0,4	10	15	marzo	2000
B708	CAPRILE	BI	0,2	2	26	febbraio	2000
B709	CAPRINO VERONESE	VR	0,2	13	29	febbraio	2000
B776	CARIFE	AV	0,2	14	24	marzo	2000
B809	CAROVIGNO	BR	0,3	5	28	febbraio	2000
B859	CASACANDITELLA	CH	0,4	7	29	marzo	2000
B905	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	0,4	38	27	gennaio	2000
B927	CASANOVA LERRONE	SV	0,4	2	29	febbraio	2000
B946	CASAVATORE	NA	0,3	6	1	marzo	2000
B949	CASCIAGO	VA	0,2	9	2	marzo	2000
C113	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI	0,2	26	28	febbraio	2000
C125	CASTELLABATE	SA	0,2	157	15	marzo	2000
C134	CASTELLANA GROTTE	BA	0,2	22	22	febbraio	2000
C211	CASTEL MORRONE	CE	0,2	13	28	febbraio	2000
C225	CASTELNUOVO DEL GARDA	VR	0,2	92	20	dicembre	1999
C240	CASTELNUOVO MAGRA	SP	0,2	1	16	marzo	2000
C303	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	0,4	8	28	febbraio	2000
C331	CASTORANO	AP	0,4	5	21	febbraio	2000
C108	CASTROLIBERO	CS	0,2	74	27	dicembre	1999
C356	CATTOLICA ERACLEA	AG	0,2	5	8	marzo	2000
C398	CAVEZZO	MO	0,2	98	16	dicembre	1999
C422	CEGGIA	VE	0,2	21	24	marzo	2000
C443	CELLE LIGURE	SV	0,3	88	28	febbraio	2000
C484	CERANOVA	PV	0,2	12	25	febbraio	2000
C520	CERNOBBIO	CO	0,2	5	1	febbraio	2000
C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	0,4	82	20	dicembre	1999
C545	CERVARO	FR	0,4	7	23	febbraio	2000
C584	CETARA	SA	0,2	54	31	marzo	2000
C614	CHIARANO	TV	0,4	4	18	febbraio	2000
C624	CHIAVERANO	TO	0,2	8	20	marzo	2000
C695	CIMINA'	RC	0,2	15	3	marzo	2000
C710	CINQUEFRONDI	RC	0,2	40	3	marzo	2000
C744	CITTA' DELLA PIEVE	PG	0,2	34	28	febbraio	2000
C850	COLLEBEATO	BS	0,2	62	22	dicembre	1999
C878	COLLI A VOLTURNO	IS	0,2	10	26	febbraio	2000
C877	COLLI DEL TRONTO	AP	0,3	14	21	febbraio	2000
C880	COLLI SUL VELINO	RI	0,2	3	1	marzo	2000
C914	COMANO	MS	0,3	14	27	marzo	2000
C934	COMPIANO	PR	0,2	5	2	febbraio	2000
C954	CONDOFURI	RC	0,4	46	30	marzo	2000
C968	CONTESSA ENTELLINA	PA	0,4	14	24	marzo	2000
C972	CONTROGUERRA	TE	0,1	15	24	marzo	2000
C987	CORBOLA	RO	0,4	13	11	febbraio	2000
D072	CORTIGLIONE	AT	0,2	6	29	febbraio	2000
D096	COSSIGNANO	AP	0,4	4	29	febbraio	2000
D229	CUSAGO	MI	0,15	3	28	febbraio	2000
D238	CUVEGLIO	VA	0,3	7	1	marzo	2000
D260	DECIMOPUTZU	CA	0,2	5	8	febbraio	2000
D298	DIANO SAN PIETRO	IM	0,4	2	7	gennaio	2000
D319	DOLCEDO	IM	0,2	46	26	novembre	1999
D350	DORZANO	BI	0,4	5	29	febbraio	2000
D398	ELLO	LC	0,2	14	29	febbraio	2000
D452	FABRICA DI ROMA	VT	0,2	9	24	febbraio	2000

CODICE COMUNE	NOMINATIVO COMUNE	PROVINCIA	LIQUOTA	NUMERO DELIBERA	GIORNO	MESE	ANNO
D529	FELONICA	MN	0,2	3	18	febbraio	2000
M297	FIUMICINO	RM	0,1	27	22	febbraio	2000
D675	FONTANETO D'AGOGNA	NO	0,2	2	28	febbraio	2000
D711	FORMIGINE	MO	0,2	10	9	febbraio	2000
D713	FORMIGNANA	FE	0,2	18	25	febbraio	2000
D727	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG	0,2	15	25	febbraio	2000
D741	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE	0,2	7	21	febbraio	2000
D781	FRASSINETTO	TO	0,2	15	11	marzo	2000
D826	FURORE	SA	0,4	2	29	febbraio	2000
D856	GAIOLA	CN	0,2	4	29	febbraio	2000
D932	GASPERINA	CZ	0,4	2	24	febbraio	2000
D946	GAVIRATE	VA	0,2	9	29	febbraio	2000
D963	GEMONIO	VA	0,2	8	25	febbraio	2000
E039	GIOIA SANNITICA	CE	0,4	14	6	marzo	2000
E068	GIZZERIA	CZ	0,2	9	10	marzo	2000
E083	GONARS	UD	0,2	8	3	febbraio	2000
E128	GRAFFIGNANO	VT	0,2	13	28	febbraio	2000
E132	GRAGNANO TREBBIENSE	PC	0,2	3	28	febbraio	2000
E153	GRAVELLONA TOCE	VB	0,2	9	7	marzo	2000
E243	GUARDIAGRELE	CH	0,4	20	29	febbraio	2000
E309	INVERIGO	CO	0,2	5	11	febbraio	2000
E340	ISOLA DEL LIRI	FR	0,3	5	15	marzo	2000
E365	ISPANI	SA	0,1	30	30	dicembre	1999
E376	ITTIREDDU	SS	0,2	3	15	gennaio	2000
E409	LAGONEGRO	PZ	0,4	3	30	marzo	2000
E393	LABRO	RI	0,2	3	5	febbraio	2000
E428	LAMBRUGO	CO	0,2	30	10	dicembre	1999
E447	LAPEDONA	AP	0,2	5	29	febbraio	2000
E459	LASCARI	PA	0,3	48	28	marzo	2000
E528	LENTA	VC	0,2	40	15	dicembre	1999
E532	LENTINI	SR	0,35	45	31	marzo	2000
E549	LESINA	FG	0,2	62	30	ottobre	1999
E594	LIMINA	ME	0,3	43	8	febbraio	2000
E607	LIPOMO	CO	0,2	69	21	dicembre	1999
E620	LIVERI	NA	0,4	45	29	febbraio	2000
E645	LOCOROTONDO	BA	0,2	17	29	febbraio	2000
E727	LUGNACCO	TO	0,2	5	25	febbraio	2000
E803	MAGLIANO DI TENNA	AP	0,2	57	30	dicembre	1999
E813	MAGLIANO ROMANO	RM	0,4	3	29	marzo	2000
E815	MAGLIE	LE	0,4	5	28	febbraio	2000
E829	MAGRE'	BZ	0,2	3	29	febbraio	2000
E834	MAIDA	CZ	0,2	9	29	febbraio	2000
E860	MALLARE	SV	0,1	2	29	febbraio	2000
E877	MANDAS	CA	0,2	4	28	febbraio	2000
M283	MANIACE	CT	0,2	2	21	febbraio	2000
E904	MARANELLO	MO	0,2	5	27	gennaio	2000
E954	MARIGLIANELLA	NA	0,2	102	30	novembre	1999
E958	MARINO	RM	0,2	20	25	febbraio	2000
E976	MARSICONUOVO	PZ	0,4	10	28	febbraio	2000
E955	MARUGGIO	TA	0,4	62	24	febbraio	2000
F012	MASERADA SUL PIAVE	TV	0,2	78	21	dicembre	1999
F032	MASSA MARITTIMA	GR	0,2	6	28	febbraio	2000
F033	MASSANZAGO	PD	0,2	13	28	febbraio	2000
F041	MASSELLO	TO	0,1	2	19	febbraio	2000
F084	MEDIGLIA	MI	0,2	11	29	febbraio	2000

CODICE COMUNE	NOMINATIVO COMUNE	PROVINCIA	LIQUOTA	NUMERO DELIBERA	GIORNO	MESE	ANNO
F140	MERCENASCO	TO	0,2	2	28	febbraio	2000
F153	MESE	SO	0,2	4	19	gennaio	2000
F188	MEZZOMERICO	NO	0,2	7	28	febbraio	2000
F220	MINERVINO MURGE	BA	0,4	101	29	ottobre	1998
F270	MOGORELLA	OR	0,4	78	21	dicembre	1999
F727	MOJO ALCANTARA	ME	0,4	30	13	novembre	1999
F310	MOMBAROCCIO	PU	0,4	24	24	marzo	2000
F313	MOMBELLO MONFERRATO	AL	0,4	2	16	febbraio	2000
F337	MONCESTINO	AL	0,4	7	26	febbraio	2000
F361	MONGARDINO	AT	0,2	4	28	febbraio	2000
F377	MONREALE	PA	0,2	30	29	marzo	2000
F380	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP	0,4	71	20	dicembre	1999
F452	MONTECARLO	LU	0,2	21	30	marzo	2000
F457	MONTECASTRILLI	TR	0,2	11	29	febbraio	2000
F461	MONTECCHIA DI CROSARA	VR	0,4	1	23	febbraio	2000
F497	MONTEFELCINO	PU	0,2	18	28	febbraio	2000
F508	MONTEFORTE D'ALPONE	VR	0,2	35	17	febbraio	2000
F523	MONTEGRIDOLFO	RN	0,2	4	27	febbraio	2000
F560	MONTEMARCIANO	AN	0,4	41	14	marzo	2000
F576	MONTENERO DI BISACCIA	CB	0,3	16	26	febbraio	2000
F591	MONTEPRANDONE	AP	0,4	63	30	dicembre	1999
F593	MONTERADO	AN	0,2	76	29	dicembre	1999
F597	MONTERENZIO	BO	0,2	69	21	dicembre	1999
F599	MONTE RINALDO	AP	0,2	5	24	febbraio	2000
F664	MONTE VIDON COMBATTE	AP	0,4	5	15	febbraio	2000
F682	MONTOGGIO	GE	0,2	11	29	febbraio	2000
F729	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV	0,2	9	29	febbraio	2000
F844	NARNI	TR	0,2	18	28	febbraio	2000
F848	NASO	ME	0,2	357	20	dicembre	1999
F942	NOTARESCO	TE	0,1	14	27	marzo	2000
F693	NOVENTA DI PIAVE	VE	0,2	74	22	dicembre	1999
G137	ORTEZZANO	AP	0,2	8	25	febbraio	2000
G143	ORTONOVO	SP	0,2	9	26	febbraio	2000
G155	OSIGLIA	SV	0,2	2	23	febbraio	2000
F581	OSTRA VETERE	AN	0,2	24	2	marzo	2000
G189	OTRICOLI	TR	0,3	56	29	dicembre	1999
G249	PALADINA	BG	0,2	9	29	febbraio	2000
G358	PASSERANO MARMORITO	AT	0,2	3	28	febbraio	2000
G398	PECETTO TORINESE	TO	0,2	7	16	febbraio	2000
G403	PEDASO	AP	0,2	17	29	febbraio	2000
G417	PEGOGNAGA	MN	0,35	15	16	febbraio	2000
G433	PENNABILLI	PU	0,2	21	13	marzo	2000
G451	PERGINE VALDARNO	AR	0,2	9	26	febbraio	2000
G454	PERINALDO	IM	0,2	7	24	marzo	2000
G461	PERNUMIA	PD	0,2	13	29	febbraio	2000
G475	PERTICA BASSA	BS	0,2	5	31	gennaio	2000
G477	PERTUSIO	TO	0,4	114	20	novembre	1999
G514	PETRIANO	PU	0,3	6	28	febbraio	2000
G516	PETRITOLI	AP	0,3	9	11	febbraio	2000
G520	PETTENASCO	NO	0,3	7	29	febbraio	2000
G541	PIANA DI MONTE VERNA	CE	0,2	7	28	febbraio	2000
G645	PIEVE DI SOLIGO	TV	0,2	11	25	febbraio	2000
G632	PIEVE DI TECO	IM	0,2	22	29	marzo	2000
G659	PIGLIO	FR	0,3	7	17	febbraio	2000
G662	PIGNATARO INTERAMNA	FR	0,2	3	29	febbraio	2000

CODICE COMUNE	NOMINATIVO COMUNE	PROVINCIA	LIQUOTA	NUMERO DELIBERA	GIORNO	MESE	ANNO
G661	PIGNATARO MAGGIORE	CE	0,2	53	16	marzo	2000
G672	PINASCA	TO	0,2	7	8	febbraio	2000
G676	PINO D'ASTI	AT	0,2	7	29	febbraio	2000
G822	PONSACCO	PI	0,2	27	28	febbraio	2000
G858	PONTESTURA	AL	0,3	3	24	febbraio	2000
G865	PONTINIA	LT	0,2	2	28	febbraio	2000
G873	PONZANO DI FERMO	AP	0,4	5	28	febbraio	2000
A558	PORRETTA TERME	BO	0,2	15	24	febbraio	2000
G997	PRATIGLIONE	TO	0,2	2	24	gennaio	2000
H022	PREGANZIOL	TV	0,2	12	29	febbraio	2000
H036	PREMOLO	BG	0,4	28	22	dicembre	1999
H108	QUARONA	VC	0,2	76	29	dicembre	1999
H166	RAIANO	AQ	0,4	19	29	febbraio	2000
H202	RAVISCANINA	CE	0,2	14	25	febbraio	2000
H211	RECANATI	MC	0,2	6	29	febbraio	2000
H228	REITANO	ME	0,4	11	4	febbraio	2000
H312	RIPACANDIDA	PZ	0,2	11	29	febbraio	2000
H327	RIVAMONTE AGORDINO	BL	0,2	32	18	dicembre	1999
H384	ROCCABIANCA	PR	0,2	6	10	marzo	2000
H588	ROTELLA	AP	0,2	5	28	febbraio	2000
H601	ROVELLASCA	CO	0,2	9	28	febbraio	2000
H699	SALE MARASINO	BS	0,3	14	28	febbraio	2000
H702	SALERANO CANAVESE	TO	0,2	6	28	febbraio	2000
H705	SALETTO	PD	0,2	16	23	febbraio	2000
H708	SALICE SALENTINO	LE	0,4	71	29	ottobre	1999
H720	SALSOMAGGIORE TERME	PR	0,2	21	18	febbraio	2000
H721	SALTARA	PU	0,1	7	28	febbraio	2000
H725	SALUGGIA	VC	0,2	8	24	febbraio	2000
H744	SAMBUCA PISTOIESE	PT	0,2	11	28	febbraio	2000
H764	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN	0,2	48	24	febbraio	2000
G566	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	BO	0,2	13	28	febbraio	2000
H790	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI	0,2	21	28	febbraio	2000
H800	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA	0,35	25	10	marzo	2000
H834	SAN FELICE A CANCELLO	CE	0,4	68	29	febbraio	2000
H847	SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO	0,2	8	25	febbraio	2000
H991	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH	0,4	14	10	marzo	2000
I024	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	0,18	72	17	dicembre	1999
I110	SAN PIETRO IN CASALE	BO	0,2	21	23	febbraio	2000
I090	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO	0,1	8	29	febbraio	2000
I376	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITER	PE	0,2	13	23	marzo	2000
H852	SANFRONT	CN	0,2	55	30	dicembre	1999
I155	SANSEPOLCRO	AR	0,2	20	16	febbraio	2000
I330	SANTERAMO IN COLLE	BA	0,2	22	23	marzo	2000
I199	SANT'AGATA MILITELLO	ME	0,4	387	26	novembre	1999
I278	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA	0,2	9	29	febbraio	2000
I341	SANT'ILARIO DELLO JONIO	RC	0,2	48	30	dicembre	1999
C918	SANTO STEFANO DI CADORE	BL	0,2	62	21	dicembre	1999
I434	SARMATO	PC	0,2	28	17	marzo	2000
I438	SARNO	SA	0,2	28	31	marzo	2000
I445	SARTEANO	SI	0,2	27	28	febbraio	2000
I483	SCAFATI	SA	0,4	6	28	febbraio	2000
I486	SCALA	SA	0,3	1	28	febbraio	2000
I580	SELARGIUS	CA	0,2	11	28	febbraio	2000
I601	SEMPRONIANO	GR	0,2	17	29	marzo	2000
I676	SESSA AURUNCA	CE	0,2	19	13	marzo	2000

CODICE COMUNE	NOMINATIVO COMUNE	PROVINCIA	LIQUOTA	NUMERO DELIBERA	GIORNO	MESE	ANNO
I682	SESTO CAMPANO	IS	0,2	7	28	febbraio	2000
I701	SETTIMO ROTTARO	TO	0,4	5	23	febbraio	2000
I709	SEVESO	MI	0,2	22	28	febbraio	2000
I763	SISSA	PR	0,2	7	25	febbraio	2000
I767	SIZZANO	NO	0,1	2	29	febbraio	2000
I835	SOPRANA	BI	0,2	6	22	febbraio	2000
I868	SOSTEGNO	BI	0,2	4	11	febbraio	2000
I908	SPINEA	VE	0,2	23	13	marzo	2000
I912	SPINETOLI	AP	0,2	14	29	febbraio	2000
I969	STRAMBINELLO	TO	0,2	6	18	febbraio	2000
I980	STRONA	BI	0,2	4	24	febbraio	2000
I991	SUBBIANO	AR	0,2	6	15	marzo	2000
L010	SURANO	LE	0,2	28	6	marzo	2000
L100	TEOLO	PD	0,2	9	28	febbraio	2000
L108	TERLANO	BZ	0,1	60	28	dicembre	1999
L146	TERZORIO	IM	0,4	2	30	marzo	2000
L197	TOLVE	PZ	0,2	47	15	marzo	2000
L213	TORCHIAROLO	BR	0,2	4	28	febbraio	2000
L220	TORITTO	BA	0,2	17	29	marzo	2000
L259	TORRE DEL GRECO	NA	0,2	184	28	marzo	2000
M287	TORRENOVA	ME	0,3	8	21	febbraio	2000
L340	TRAVES	TO	0,2	25	30	ottobre	1998
L364	TREGNAGO	VR	0,2	14	14	marzo	2000
L434	TRIUGGIO	MI	0,2	6	28	febbraio	2000
L477	TURSI	MT	0,4	8	30	marzo	2000
L499	URBE	SV	0,4	6	29	febbraio	2000
L507	USCIO	GE	0,2	3	28	febbraio	2000
L532	VAGLIO BASILICATA	PZ	0,2	17	7	febbraio	2000
L579	VALGOGLIO	BG	0,3	42	18	febbraio	2000
L624	VALLI DEL PASUBIO	VI	0,2	7	28	febbraio	2000
D513	VALSINNI	MT	0,35	11	29	febbraio	2000
L665	VANZAGO	MI	0,16	17	29	febbraio	2000
L667	VAPRIO D'ADDA	MI	0,2	17	28	febbraio	2000
L685	VARISELLA	TO	0,2	8	28	febbraio	2000
L689	VARSI	PR	0,2	4	12	febbraio	2000
L693	VASIA	IM	0,2	10	19	febbraio	2000
L810	VESTENANOVA	VR	0,2	40	17	febbraio	2000
L931	VILLADEATI	AL	0,2	7	28	febbraio	2000
L952	VILLAGA	VI	0,2	49	22	dicembre	1999
L973	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	0,4	54	20	dicembre	1999
I298	VILLA SANT'ANTONIO	OR	0,3	4	28	gennaio	2000
M032	VILLAVERLA	VI	0,2	8	28	febbraio	2000
M080	VISTRORIO	TO	0,2	6	28	febbraio	2000
M122	VOLPIANO	TO	0,2	20	16	marzo	2000
M174	ZIBELLO	PR	0,4	4	23	febbraio	2000

01A0874

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Compagnia generale fiduciaria e di revisione CO.GE.FI.R. Società a responsabilità limitata», in Roma.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 2001, emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con D. I. 3 maggio 1994, alla società «Compagnia generale fiduciaria e di revisione CO.GE.FI.R. Società a responsabilità limitata», con sede legale in Roma, iscritta all'ufficio registro imprese di Roma al n. 2593/90 - codice fiscale 03804521007, è stata dichiarata decaduta a seguito di rinuncia da parte della società e la variazione dell'oggetto sociale.

01A0897

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Paese

Con decreto n. 60557, in data 29 dicembre 2000, del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero delle finanze, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Paese (Treviso) censito nel catasto del comune di Paese al foglio 30 - mappale 493 (ex 264 ½) - della superficie di mq 95, non più utile ai fini della bonifica.

01A0825

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Algicon»

Con decreto n. 800.5/R.M.182/D6 del 15 gennaio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ALGICON:

20 compresse masticabili uso orale, A.I.C. n. 026889 016;

flacone 200 ml sospensione uso orale, A.I.C. n. 026889 028.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Rhone Poulenc Rorer S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A0824

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio

La giunta della regione Puglia con atto n. 1748 del 15 dicembre 2000 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente il P.U.T.T. Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio per le motivazioni esposte nella stessa deliberazione.

01A0783

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Scioglimento della «Talvera 85/98 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bolzano

Con deliberazione n. 89 del 15 gennaio 2001, la Giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio della «Talvera 85/98 - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Bolzano - Corso Italia, 30, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

01A0786

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della Cardif assicurazioni, Società per azioni, in Milano

Con provvedimento n. 01775 del 22 gennaio 2001, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Cardif Assicurazioni, Società per azioni con le modifiche deliberate in data 27 aprile e 30 novembre 2000, dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 5 (Nuovo ammontare del capitale sociale pari a L. 29.531.000.000 in luogo del precedente importo di L. 16.336.691.000; conseguente aumento del capitale relativo alla gestione vita da L. 11.336.691.000 a L. 24.531.000.000; soppressione dei precedenti riferimenti statutari in materia di fondo di organizzazione); art. 18 (Introduzione per gli amministratori dell'obbligo di informativa, con comunicazione scritta oppure orale e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni di potenziale conflitto di interessi: modalità); art. 20 (Possibilità di tenere riunioni consiliari anche in teleconferenza e videoconferenza); art. 23 (Sostituzione del riferimento normativo all'art. 2397 c.c con l'espressione «a norma di legge» ed introduzione della nuova disciplina in materia di: *a)* condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco; *b)* cause di ineleggibilità e decadenza per i membri del collegio sindacale e limite al cumulo degli incarichi; *c)* criteri e modalità per la nomina del presidente del collegio sindacale).

01A0898

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Regolamento concernente la determinazione delle modalità, dei criteri e dei tempi relativi ai procedimenti amministrativi collegati ad attività contrattuali dell'Automobile club d'Italia.

Con deliberazione adottata dal consiglio generale il 19 aprile 2000, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'Automobile club d'Italia ha approvato il seguente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento deliberato dal consiglio generale dell'Automobile club d'Italia, in data 15 aprile 1996, ed approvato dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento del turismo, di concerto con il Ministero del tesoro, in data 22 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1997.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi collegati alle attività contrattuali dell'Automobile club d'Italia in conformità ai principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Le procedure per la scelta del contraente sono individuate in modo da garantire la concorrenza e la parità di trattamento dei soggetti partecipanti alle gare.

Art. 2.

Deliberazioni in materia contrattuale

2. All'acquisto di beni, prestazioni di servizi, forniture e per ogni altra attività negoziale si provvede con lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica da espletarsi secondo le modalità ed i termini previsti dalle disposizioni in vigore previo rilascio delle prescritte autorizzazioni.

Art. 3.

Pubblicità delle gare

1. La pubblicità dei bandi e dei risultati delle gare, secondo le previsioni di legge, viene garantita con la pubblicazione nel bollettino speciale dell'ACI e, ove previsto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea e sugli organi di stampa. Dei bandi e dei risultati di gara viene inoltre data notizia a mezzo Internet sul sito ufficiale dell'ACI indirizzo http://www.aci.it

Art. 4.

Commissioni

1. Con provvedimento del comitato esecutivo sono istituite le seguenti commissioni:

commissione scelta ditte;

commissione di aggiudicazione;

commissione di congruità.

2. Ciascuna commissione è composta da un presidente, due membri titolari, tre supplenti ed un segretario. Possono far parte delle commissioni anche membri esterni all'ACI. Le funzioni di segretario della commissione in caso di assenza o di impedimento del titolare, sono svolte da un funzionario dell'ufficio patrimonio e approvvigionamenti.

3. I componenti delle commissioni restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati.

4. I componenti della commissione scelta ditte non possono far parte della commissione di aggiudicazione.

5. La commissione scelta ditte è incaricata di procedere alla individuazione delle ditte o persone da invitare alle gare da espletare mediante licitazione.

6. Le commissione scelta ditte, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale di appositi elenchi predisposti dall'ufficio patrimonio e approvvigionamenti che, esaminate in via preventiva le domande di partecipazione alle gare pervenute a seguito della pubblicazione degli appositi bandi di gara, verifica che siano state ricevute nei termini previsti e che siano corredate dalla documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni normative e dai bandi di gara. In caso di tardiva presentazione della domanda di partecipazione o di mancanza della documentazione richiesta l'ufficio patrimonio e approvvigionamenti formula una proposta motivata alla competente commissione scelta ditte per l'adozione dei provvedimenti di esclusione delle ditte.

7. La commissione di aggiudicazione, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione. A dette operazioni possono assistere i rappresentanti delle ditte concorrenti.

8. La formale comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione deliberata dalla commissione viene curata dal dirigente dell'ufficio patrimonio e approvvigionamenti.

9. La commissione di congruità di cui all'art. 61, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 696/1979, esprime un parere di congruità economica sul canone, sul prezzo di acquisto, sul valore della permuta, nonché sul prezzo di vendita di immobili ad amministrazioni dello Stato e agli Enti territoriali sulla base dei necessari elementi tecnici, funzionali ed economici trasmessi dalla Direzione centrale servizi amministrativi.

10. Quando si procede con la forma dell'appalto-concorso o del concorso di progettazione, l'organo che delibera autorizza l'esperimento delle citate procedure e, ove lo ritenga necessario, provvede alla nomina di una commissione composta da un presidente, due membri ed un segretario. Il presidente è nominato tra i dipendenti dell'ACI; membri della commissione possono essere nominati soggetti non appartenenti all'ACI che, per la loro preparazione scientifica o per l'attività professionale svolta, siano in grado di valutare con competenza particolare le offerte presentate.

Art. 5.

Stipula del contratto

1. I contratti sono stipulati, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge ed anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

2. Il dirigente della Direzione centrale servizi amministrativi sottoscrive i contratti di pertinenza delle strutture centrali. Lo stesso dirigente può rilasciare apposita delega al dirigente l'ufficio patrimonio e approvvigionamenti per la sottoscrizione di contratti determinati per importo ed oggetto. I dirigenti gli uffici provinciali sottoscrivono i contratti curati localmente ai sensi del vigente regolamento di organizzazione dell'ACI.

3. L'ufficio patrimonio e approvvigionamenti cura la tenuta del repertorio e gli adempimenti di legge concernenti i contratti stipulati centralmente. Gli uffici provinciali curano la tenuta del repertorio e gli adempimenti di legge concernenti i contratti stipulati localmente.

Art. 6.

Lavori, provviste e servizi in economia
Interventi per la sicurezza e la tutela della salute
dei lavoratori sul posto di lavoro

1. Possono essere eseguiti in economia, nei limiti fissati per ciascun oggetto, rispettivamente per gli uffici periferici e per la sede centrale, i lavori, provviste o servizi in economia deliberati, con apposito provvedimento, dai competenti organi dell'ACI.

2. I dirigenti gli uffici periferici sono delegati, con apposito provvedimento del segretario generale dell'ACI, a provvedere per i lavori e le provviste che si rendono necessari ai sensi della vigente normativa che disciplina la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro.

Art. 7.

Contratti immobiliari: locazioni passive ed attive. Acquisti, vendita e permuta di immobili

1. La Direzione centrale servizi amministrativi cura il procedimento di stipula dei contratti immobiliari.

2. Per l'acquisto, la vendita, la permuta e le locazioni attive e passive di immobili la Direzione centrale servizi amministrativi, anche sulla base delle richieste inoltrate dalle direzioni e dagli uffici interessati, formula una proposta motivata per l'adozione del provvedimento finale da parte dei competenti organi di amministrazione.

3. A tal riguardo la predetta Direzione centrale servizi amministrativi - ufficio patrimonio e approvvigionamenti - può avvalersi per tutti gli aspetti commerciali e per quelli relativi all'idoneità tecnico funzionale, nonché per lo svolgimento dei necessari adempimenti, della società PROGEI S.p.a. sulla base della convenzione vigente che regolamenta i rapporti con l'ACI e può richiedere, per gli aspetti funzionali, il parere delle strutture interessate.

4. Per le ricerche di mercato la Direzione centrale servizi amministrativi - ufficio patrimonio e approvvigionamenti - può inoltre avvalersi dei dirigenti gli uffici provinciali e dei responsabili delle delegazioni di assistenza automobilistica alla frontiera.

Art. 9.

Responsabili dei procedimenti amministrativi collegati all'attività contrattuale

1. In assenza di specifica attribuzione l'incarico di responsabile dei procedimenti amministrativi collegati all'attività contrattuale è ricoperto dal Direttore centrale della direzione centrale servizi amministrativi.

2. Per ogni procedimento amministrativo collegato all'attività contrattuale curata presso gli uffici provinciali dell'Ente è responsabile il dirigente dell'ufficio provinciale. Per i procedimenti amministrativi aventi per oggetto la fornitura di beni e servizi in materia di sistemi informativi automatizzati, ai sensi di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 39/1993, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 452/1997, il responsabile è il dirigente centrale della direzione dei sistemi informativi e servizi.

Art. 10.

Tempi dei procedimenti

1. I tempi di svolgimento dei diversi procedimenti amministrativi con i relativi riferimenti normativi sono indicati nell'appendice allegata al presente regolamento.

APPENDICE

Procedimento: procedure aperte (asta pubblica)

ufficio interessato al procedimento: ufficio patrimonio e approvvigionamenti;

durata: giorni centoventi (sotto la soglia comunitaria); giorni centottanta (sopra la soglia comunitaria);

decorrenza: dalla data di pubblicazione del bando di gara.

Procedimento: procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso)

ufficio interessato al procedimento: ufficio patrimonio e approvvigionamenti;

durata: giorni centocinquanta (licitazione privata sotto la soglia comunitaria); giorni centottanta (appalto concorso sotto la soglia comunitaria); giorni duecentoquaranta (sopra la soglia comunitaria);

decorrenza: dalla data di pubblicazione del bando di gara.

Procedimento: procedure ristrette accelerate

ufficio interessato al procedimento: ufficio patrimonio e approvvigionamenti;

durata: giorni centottanta;

decorrenza: dalla data di pubblicazione del bando di gara.

Procedimento: concorso di progettazione

ufficio interessato al procedimento: ufficio patrimonio e approvvigionamenti;

durata : giorni duecentottanta;

decorrenza : dalla data di pubblicazione del bando di gara.

Procedimento : procedure negoziate (trattativa privata)

ufficio interessato al procedimento: ufficio patrimonio e approvvigionamenti;

durata: giorni centoventi (sotto la soglia comunitaria); giorni duecentoquaranta (sopra la soglia comunitaria);

decorrenza: dalla data di pubblicazione del bando di gara.

Procedimento: procedure negoziate accelerate

ufficio interessato al procedimento: ufficio patrimonio e approvvigionamenti;

durata: giorni centottanta;

decorrenza: dalla data di pubblicazione del bando di gara.

Procedimento: contratti immobiliari

ufficio interessato al procedimento: ufficio patrimonio e approvvigionamenti;

durata: giorni duecentodieci;

decorrenza: dalla data di pubblicazione del bando di gara.

01A0927

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 960 del 6 novembre 2000 di «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Rytmonorm"», del Ministero della sanità. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2001).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale* sono apportate le seguenti correzioni:

a pagina 77, prima colonna, all'ultimo rigo, dove è scritto: «...ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. *531*/1993...», leggasi: «...ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. *537*/1993...»;

a pagina 77, seconda colonna:

al sesto rigo, dove è scritto: «...medicinale *oggetto* a prescrizione medica...», leggasi: «...medicinale *soggetto* a prescrizione medica...»;

all'ottavo rigo, dove è scritto: «...60 mesi *dall* data di fabbricazione.», leggasi: «...60 mesi *dalla* data di fabbricazione.»;

al sedicesimo rigo, dove è scritto: «...sodio laurilsolfato *01,196* mg...», leggasi:«...sodio laurilsolfato *0,196* mg...»;

al diciottesimo rigo, dove è scritto: «...ossido di ferro giallo (E 172) *02352* mg;», leggasi: «...ossido di ferro giallo (E 172) *0,2352* mg;».

01A0957

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651024/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.